SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 marzo 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 4 marzo 1993.

Erogazione della prima tranche, dell'importo di ECU 500 milioni e marchi tedeschi 2.900 milioni, del prestito CEE alla Repubblica italiana per il complessivo importo di ECU 8 miliardi. Pag. 3

Ministero della sanità

DECRETO 25 marzo 1993.

Definizione della situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione per le persone affette da infezione da HIV. Pag. 4

Ministero dei trasporti

DECRETO 26 marzo 1993.

Proroga del termine fissato dal decreto ministeriale 27 aprile 1990 recante determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importate temporaneamente dall'Austria. Pag. 4

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Trieste

DECRETO RETTORALE 28 gennaio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 5

CIRCOLARI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 20 marzo 1993, n. 4.

Settore bovino: regimi di premio speciale e di premio per le vacche nutrici. Settore ovino: modalità di applicazione del premio a favore dei produttori di carni ovicaprine . . Pag. 9

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dell'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, firmato a Ginevra il 20 marzo 1987. Pag. 46

Ministero dell'interno: Erezione in ente morale della «Società italiana di biochimica», in Roma . . . . Pag. 46

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Napoli . . . . Pag. 46

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Aumento dell'ammontare del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino. Pag. 46

Ministero del tesoro:

Cambi giornalieri del 29 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato . . . . Pag. 46

Media dei titoli del 18 e del 19 marzo 1993 . . . Pag. 47

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . . Pag. 51

Ministero della marina mercantile: Riconoscimento della personalità giuridica del «Collegio nazionale capitani di lungo corso e di macchina», in Genova Pag. 51

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche Pag. 51

Ministero dell'ambiente: Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero della sanità, la regione Piemonte, la comunità montana Valli di Lanzo e il comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera di amianto «S. Vittore» di Balangero e del territorio interessato. Pag. 51

Autorità garante della concorrenza e del mercato: Avviso di autorizzazione di intesa in deroga al divieto relativo al caso Centro italiano Gpl . . . . Pag. 53

Regione Friuli-Venezia Giulia: Liquidazione coatta amministrativa di alcune società cooperative e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag. 53

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33

Ministero di grazia e giustizia

PROVVEDIMENTO 17 marzo 1993.

Determinazione delle piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace.

93A1878

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 9:

Mediobanca, società per azioni, in Milano:

Obbligazioni «Mediobanca decennale tranches XXV-XXVI 13,225% - 1985/1995» sorteggiate il 15 marzo 1993.

Obbligazioni «Mediobanca decennale tranches XXIII-XXIV - 1984/1994 a tasso variabile» sorteggiate il 15 marzo 1993.

Obbligazioni «Mediobanca decennale tranches XXVII-XXVIII - 1985/1995 a tasso variabile prefissato» sorteggiate il 15 marzo 1993.

Istituto di credito agrario, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1993.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 marzo 1993.

Erogazione della prima tranche, dell'importo di ECU 500 milioni e marchi tedeschi 2.900 milioni, del prestito CEE alla Repubblica italiana per il complessivo importo di ECU 8 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 11 della legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 115, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, in legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, in legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Visto il regolamento CEE n. 169/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;

Vista la delibera del su citato Consiglio, in data 18 gennaio 1993 (decisione 93/67/CEE);

Attesa l'opportunità di procedere all'acquisizione di un prestito da parte della CEE per 8.000 milioni di ECU o del controvalore in altre divise;

Tenuto conto che il prestito comunitario da contrarre concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, il Tesoro dello Stato è autorizzato a contrarre con la Comunità economica europea un prestito per l'importo di 8.0[illegible] milioni di ECU o del controvalore in altre divise, erogarsi in più tranches.

Art. 2.

La prima tranche di 500 milioni di ECU e di 2.9[illegible] milioni di marchi tedeschi avrà la durata di tre anni pe[r la] quota in ECU e sette anni per la quota in marchi tedesc[hi].

La quota in ECU sarà regolata alle seguenti condizio[ni]:

ammontare nominale: 500 milioni di ECU;
tasso di interesse: 7,875%;
scadenza: 11 marzo 1996;
data di pagamento: 11 marzo 1993;
netto ricavo: 499.007.500 di ECU;
spese: 992.500 di ECU;
commissioni: 0,1875%;
rimborso: in unica soluzione alla scadenza;
pagamento prima rata interessi: 11 marzo 1994

La quota in marchi tedeschi sarà regolata alle segue[nti] condizioni:

ammontare nominale: 2.900 milioni di mar[chi] tedeschi;
tasso di interesse: 6,50%;
scadenza: 10 marzo 2000;
data di pagamento: 10 marzo 1993;
netto ricavo: 2.883.950.000 di marchi tedeschi;
spese: 16.050.000 di marchi tedeschi;
commissioni: 0,30%;
rimborso: in unica soluzione alla scadenza;
pagamento prima rata interessi: 10 marzo 1994

Art. 3.

Il Tesoro dello Stato, sulla base degli elementi conten[uti] nel presente decreto, stipulerà appositi contratti [di] finanziamento con la CEE.

Art. 4.

Eventuali oneri fiscali, che dovessero colpire in Italia [gli] interessi corrisposti alla CEE in dipendenza del prestito [di] cui al presente decreto costituiranno oneri finanzia[ri] aggiuntivi per il Tesoro.

Art. 5.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso d[el] capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con la Ban[ca] d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, conseguen[ti] al servizio finanziario del prestito, saranno regolati co[n] separato decreto ministeriale.

Art. 6.

Per ogni controversia tra il Governo italiano e la CEE, riguardante l'interpretazione del contratto di prestito relativo alla autorizzazione di cui al presente decreto, avrà giurisdizione esclusiva il tribunale amministrativo regionale del Lazio ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996 per la parte in ECU e anno finanziario 2000 per la parte in marchi tedeschi, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 381

93A1954

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 marzo 1993.

Definizione della situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione per le persone affette da infezione da HIV.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legge 13 marzo 1993, n. 60, contenente «Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 di detto decreto che dettano disposizioni in merito alle misure di custodia cautelare e di sospensione della pena nei confronti delle persone affette da infezione da HIV allorché ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione;

Considerato che, secondo l'art. 1, comma 2, del decreto-legge occorre definire i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria ai fini della dichiarazione di incompatibilità nonché stabilire le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'affezione da HIV e il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice;

Sentita, al riguardo, la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS nella seduta del 23 marzo 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. La situazione di AIDS conclamata, ai fini dell'art. 1, primo inciso, seconda parte, del comma 1 del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, ricorre quando la persona sia affetta da AIDS conclamata e segnalata in base alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero della sanità 13 febbraio 1987, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987.

2. La grave deficienza immunitaria, ai fini della medesima disposizione, ricorre quando, anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi della citata circolare, la persona presenti un deficit immunitario esplicitato da un numero di linfociti T/CD4+ pari o inferiore a 100 mmc come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni uno dall'altro.

Art. 2.

1. Il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, ricorre quando il numero di linfociti T/CD4+ sia superiore a 100/mmc ma inferiore a 200/mmc come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni l'uno dall'altro.

Art. 3.

1. Qualora la diagnosi di caso di AIDS o l'accertamento di deficit immunitario, di cui agli articoli 1 e 2, risultino espressi da sanitari privati, le relative certificazioni sono convalidate, agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge richiamato nelle premesse, da una unità ospedaliera o universitaria di malattie infettive o da altra struttura ospedaliera pubblica tra quelle individuate dalla regione per l'assistenza agli ammalati di AIDS.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 marzo 1993

Il Ministro della sanità
COSTA

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

93A1955

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 marzo 1993.

Proroga del termine fissato dal decreto ministeriale 27 aprile 1990 recante determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importate temporaneamente dall'Austria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
D'INTESA CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso istituito con legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti

con altri governi, e di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze di traffici;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1986, che stabilisce la misura del diritto fisso da applicare agli autoveicoli ed ai rimorchi adibiti al trasporto di merci, importate temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990 con il quale è stata dimezzata la misura del diritto fisso di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1991 con il quale è stata prorogata fino al 31 maggio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1991 con il quale e stata prorogata fino al 30 giugno 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1991 con il quale e stata prorogata fino al 31 luglio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1991 con il quale è stata prorogata fino al 30 settembre 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1991 con il quale e stata prorogata fino al 30 novembre 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1991 con il quale è stata prorogata fino al 29 gennaio 1992 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1992 con il quale è stata prorogata fino al 30 aprile 1992 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1992 con il quale è stata prorogata fino al 30 settembre 1992 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1992 con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 1992 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1992 con il quale è stata prorogata fino al 31 marzo 1993 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Ritenuto che le attuali esigenze dei traffici tra l'Italia e l'Austria rendono ancora necessaria la temporanea modifica del regime fiscale stabilito del decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 aprile 1990 è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

Per il predetto periodo è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 9 gennaio 1986.

Roma, 26 marzo 1993

Il Ministro dei trasporti
TESINI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

93A2006

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 28 gennaio 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312,

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990 (*Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1991, n. 105) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 luglio 1992;

Preso atto che la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali nell'adunanza del 25 novembre 1992 si è adeguata al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico dell'Università nell'adunanza del 15 gennaio 1993 e dal Consiglio d'amministrazione nell'adunanza del 19 gennaio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 98 (*Corso di laurea in fisica*). — Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica ha una durata di quattro anni e si articola nei seguenti indirizzi:

indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;
indirizzo di fisica della materia;
indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio;
indirizzo di fisica applicata;
indirizzo didattico e di storia della fisica;
indirizzo teorico generale;
indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente.

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

I Anno:

1) fisica generale I;
2) esperimentazioni di fisica I;
3) analisi matematica I;
4) geometria.

II Anno:

5) fisica generale II;
6) esperimentazioni di fisica II;
7) analisi matematica II;
8) chimica;
9) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

Nota: quest'ultimo corso dovrà contenere argomenti di meccanica analitica ed un'introduttiva conoscenza degli ensemble microcanonico, canonico e grancanonico.

Entro il primo biennio sarà richiesta una prova di conoscenza di una lingua straniera di rilevanza scientifica.

III Anno:

10) metodi matematici della fisica;
11) istituzioni di fisica teorica;
12) esperimentazioni di fisica III;
13) struttura della materia;
14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. Il corso 8) può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante.

IV Anno:

Il quarto anno comprende corsi caratterizzanti per i diversi indirizzi ed inoltre, per tutti gli indirizzi:

17) annuale a scelta;
18-19) due semestrali a scelta.

I corsi differenziati caratterizzanti i vari indirizzi sono i seguenti:

INDIRIZZO DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE

15) annuale a scelta fra:
fisica nucleare;
fisica delle particelle elementari;

16) annuale a scelta fra:
laboratorio di fisica nucleare;
laboratorio di fisica subnucleare.

INDIRIZZO DI FISICA DELLA MATERIA

15) annuale a scelta fra:
fisica dello stato solido;
fisica atomica;
fisica dei plasmi;
ottica quantistica;

16) annuale a scelta fra:
laboratorio di fisica della materia;
laboratorio di ottica quantistica.

INDIRIZZO DI ASTROFISICA E FISICA DELLO SPAZIO

15) annuale a scelta fra:
astronomia;
astrofisica;
fisica dello spazio;

16) annuale a scelta fra:
laboratorio di astrofisica;
laboratorio di fisica spaziale.

INDIRIZZO DI FISICA APPLICATA

15) annuale a scelta fra:
laboratorio di strumentazioni fisiche;
laboratorio di tecnologie fisiche;

16) annuale a scelta fra:
fisica degli acceleratori;
fisica dei materiali;
fisica dei dispositivi elettronici.

INDIRIZZO DIDATTICO E DI STORIA DELLA FISICA

15) annuale a scelta fra:
storia della fisica;
complementi di fisica;
fisica superiore;

16) annuale a scelta fra:
preparazione di esperienze didattiche;
laboratorio di tecnologie fisiche.

INDIRIZZO TEORICO GENERALE

15) annuale a scelta fra:
fisica teorica;
fisica teorica applicata;

16) annuale a scelta fra:
meccanica statistica;
fisica dei sistemi dinamici;
teoria dei sistemi a molti corpi;
fisica superiore.

INDIRIZZO DI GEOFISICA E FISICA DELL'AMBIENTE

15) annuale a scelta fra:
geofisica;
fisica dell'ambiente;
fisica dell'atmosfera;

16) annuale a scelta fra:
laboratorio di geofisica;
laboratorio di fisica dell'ambiente.

I due corsi semestrali a scelta dello studente, non possono essere sostituiti con un solo corso annuale, mentre il corso annuale a scelta dello studente può essere sostituito da due corsi semestrali dopo l'approvazione del CdBCdl.

La scelta dell'indirizzo con il piano di studi deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente può all'atto dell'iscrizione al quarto

anno chiedere con domanda motivata di cambiare l'indirizzo scelto. Nel caso di attivazione di più corsi omonimi al terzo anno il CdCdL ne determinerà l'afferenza ai vari indirizzi.

Uno degli insegnamenti 13) o 14) del terzo anno può essere seguito al quarto anno. In tal caso lo studente può seguire al terzo anno un semestrale o un annuale del quarto anno.

Propedeuticità e sbarramenti.

I corsi dei primi due anni sono propedeutici ai corsi degli anni successivi.

I corsi con l'indicazione I e II sono rispettivamente propedeutici agli analoghi corsi con l'indicazione II e III. Essi constano di corsi distinti con esami distinti.

Possono iscriversi al terzo anno solo gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami.

Possono sostenere esami del terzo anno solo studenti che abbiano superato gli esami di analisi matematica I e II e fisica generale I e II.

Possono iscriversi al quarto anno solo gli studenti che abbiano superato almeno otto esami.

Esame di laurea.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere in ogni caso la discussione di una tesi scritta. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

ELENCO ORIENTATIVO DEI COMPLEMENTARI

L'elenco allegato è diviso in due sezioni: la prima comprende gli insegnamenti afferenti all'area disciplinare di fisica (B) e geofisica (D04), la seconda insegnamenti d'interesse per la carriera scolastica di uno studente di fisica, ma afferenti ad altre aree disciplinari.

I Sezione

Gruppo B01:

acquisizione ed analisi dei segnali;
analisi ed elaborazione dei segnali;
complementi di fisica generale;
didattica della fisica;
effetti biologici delle radiazioni;
elettronica;
fisica degli ecosistemi;
fisica dei sistemi biologici;
fisica del mare;
fisica medica;
fisica nucleare applicata alla medicina;
fisica sanitaria;
fisica superiore;
fondamenti della fisica;
metodi di osservazione e misura;
metodi informatici della fisica;
metodologie fisiche nella archeologia e nell'arte;
metrologia;
microscopia elettronica;
onde elettromagnetiche;
preparazioni di esperienze didattiche;
storia della fisica;
strumentazione fisica ed impianti;
tecniche automatiche di acquisizione dati in fisica;
tecniche diagnostiche per immagini;
tecniche elettroniche per la fisica;
termodinamica.

Gruppo B02:

applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;
complementi di fisica teorica;
complementi di meccanica statistica;
elettrodinamica;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica relativistica;
fisica statistica;
fisica teorica;
fisica teorica applicata;
logica quantistica;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
meccanica statistica di non equilibrio;
metodi matematici dell'astronomia;
metodi matematici per la fisica (corso avanzato);
metodi matematici per la geofisica;
metodi numerici della fisica;
metodi probabilistici della fisica;
relatività;
teoria dei campi;
teoria dei processi irreversibili;
teoria dei sistemi a molti corpi;
teoria della gravità;
teoria delle forze nucleari;
teoria quantistica dei campi;
teoria quantistica dei solidi;
teorie quantistiche.

Gruppo B03:

acustica;
componenti elettronici;
conduzione elettrica dei gas;
diffrazione e spettroscopia neutronica;
diffrazione dei raggi X;
elettronica quantistica;
fisica atomica;
fisica degli stati condensati;

fisica dei dispositivi elettronici;
fisica dei dispositivi a stato solido;
fisica dei fenomeni cooperativi e delle transazioni di fase;
fisica dei film sottili;
fisica dei fluidi;
fisica dei laser;
fisica dei liquidi;
fisica dei metalli;
fisica dei plasmi;
fisica dei semiconduttori;
fisica dei sistemi disordinati;
fisica delle basse temperature;
fisica delle macromolecole;
fisica delle superfici;
fisica dello stato solido;
fisica molecolare;
impiantazione ionica;
luce di sincrotone;
microelettronica;
ottica;
ottica elettronica;
ottica non lineare;
ottica quantistica;
proprietà magnetiche della materia;
spettroscopia atonica e molecolare;
spettroscopia a radiofrequenze e microonde;
spettroscopia dello stato solido;
struttura della materia biologica;
superconduttività;
tecnica del vuoto;
termodinamica di non equilibrio.

Gruppo B04:
acceleratori di particelle;
fisica dei neutroni;
fisica del reattore nucleare;
fisica delle interazioni elettrodeboli;
fisica delle interazioni forti;
fisica delle particelle elementari;
fisica delle radiazioni;
fisica nucleare;
fisica sperimentale delle particelle elementari;
fisica subnucleare;
metodi e tecniche nucleari;
radioattività;
radioprotezione;
reazioni nucleari;
spettroscopia nucleare;
struttura e spettroscopia degli adroni;
teoria dei reattori nucleari;
teoria delle interazioni fondamentali.

Gruppo B05:
astrofisica;
astrofisica delle alte energie;
astrofisica del plasma;
astrofisica relativistica;
astrofisica spaziale;
astrofisica teorica;
astrometria;
astronomia;
astronomia infrarossa;
astronomia X e gamma;
complementi di astronomia;
cosmologia;
cosmologia teorica;
elaborazione dei dati astronomici;
elettrodinamica cosmica;
fisica dei pianeti;
fisica del mezzo interstellare;
fisica del sistema solare;
fisica della gravitazione;
fisica delle galassie;
fisica dello spazio;
fisica solare;
fisica stellare;
meccanica celeste;
ottica astronomica;
radioastronomia;
radiazione cosmica;
spettroscopia astronomica;
statistica stellare;
storia dell'astronomia;
tecniche astrofisiche;
tecniche astronomiche;
tecniche di fisica dello spazio.

Gruppo D04:
climatologia e meteorologia;
complementi di geofisica;
fisica ambientale;
fisica dell'atmosfera;
fisica della ionosfera;
fisica della terra solida;
fisica terrestre;
geodesia;
geofisica;
geologia;
geologia strutturale;
meteorologia;
meteorologia oceanografica;
meteorologia sinottica e previsioni del tempo;
micrometeorologia e meteorologia;
misure fisiche dell'ambiente;
oceanografia;
oceanografia costiera;
oceanografia fisica;
previsioni meteorologiche numeriche;
sismologia;
sismologia teorica;
telerilevamento dell'atmosfera;
vulcanologia.

II Sezione

Gruppo A01:
algebra;
algebra superiore;
geometria differenziale;

geometria superiore;
logica matematica;
teoria dei gruppi;
topologia.

Gruppo A02:
analisi funzionale;
analisi superiore;
calcolo della probabilità e processi stocastici;
statistica matematica;
teoria delle funzioni.

Gruppo A03:
fisica matematica;
istituzioni di fisica matematica
magnetofluidodinamica;
meccanica dei continui;
meccanica dei fluidi;
meccanica non lineare.

Gruppo A04:
analisi numerica;
calcoli numerici e grafici;
teoria dell'informazione.

Gruppo A05:
macchine calcolatrici.

Gruppo A06:
ricerca operativa.

Gruppo C02:
chimica fisica;
chimica fisica dello stato solido;
chimica teorica;
elettrochimica;
spettroscopia.

Gruppo C04:
chimica delle macromolecole.

Gruppo D04:
mineralogia.

Gruppo I03:
fluidodinamica.

Gruppo I05:
fisica tecnica.

Gruppo I21:
elettronica applicata.

Gruppo M07:
epistemologia e metodologia;
filosofia della scienza.

Gruppo M09:
pedagogia.

Gruppo M10:
psicologia cognitiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 28 gennaio 1993

Il rettore

93A1961

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 20 marzo 1993, n. 4.

Settore bovino: regimi di premio speciale e di premio per le vacche nutrici. Settore ovino: modalità di applicazione del premio a favore dei produttori di carni ovicaprine.

Agli assessorati regionali agricoltura

All'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (A.I.M.A.)

Ai fini di una tempestiva osservanza e applicazione della normativa comunitaria vigente che ha modificato e innovato i regimi di premio nel settore bovino e ovicaprino, si ritiene necessario fornire ai soggetti interessati, con la presente circolare, i chiarimenti e le indicazioni idonee a dare inizio alla gestione dei nuovi regimi dei premi, relativamente alle domande presentate per la campagna 1993.

SETTORE BOVINO

Con il regolamento CEE n. 2066/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 recante, tra l'altro, sia l'abrogazione del regolamento CEE n. 468/87 che stabiliva le norme del premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia l'abrogazione del regolamento CEE n. 1357/80 che istituiva il regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici, sono state apportate notevoli e radicali modifiche ed innovazioni al regolamento CEE n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina, fissando nuove discipline e limitazioni ai regimi di premio speciale e premio vacche nutrici.

I regimi di premio in oggetto sono inoltre assoggettati alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, con il quale è stato

istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e alla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992 con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art. 5.

Considerato che, per una migliore comprensione ed applicazione del menzionato regolamento CEE n. 805/68, e successive modifiche, è opportuno emanare una circolare esplicativa della normativa in argomento al fine di illustrare i nuovi regimi di premio del settore bovino, che vengono ordinati in due sezioni distinte del presente atto.

Occorre inoltre disciplinare *ex novo* tutte le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio e di individuazione e controllo degli animali, e quanto altro necessario ad una immediata osservanza dei regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei regolamenti di applicazione della Commissione n. 3886/92 e n. 3887/92.

Pertanto per dare inizio alla gestione dei nuovi regimi dei premi indicati in oggetto, nelle more di emanazione del decreto ministeriale che recepisca le modifiche della normativa comunitaria, si forniscono talune indicazioni e chiarimenti che devono essere seguiti dai richiedenti gli aiuti comunitari e dagli organismi in indirizzo relativamente alle domande di premio speciale e premio vacche nutrici, per effetto delle modifiche intervenute nella normativa comunitaria.

1. SEZIONE PRIMA - Regime premio speciale a favore dei produttori di carne bovina.

1.1. *Presentazione domande.*

Il produttore, deve presentare domanda di premio speciale ed il fascicolo zootecnico, su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui all'allegato 1 da indirizzare in originale ed in copia all'A.I.M.A. - Casella postale n. 2279 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per tramite terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro, 81 - 00185 Roma.

La domanda deve recare la firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed essere corredata dalla certificazione antimafia a norma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, e deve essere stata rilasciata al produttore entro i venti giorni che precedono la presentazione della domanda stessa.

Qualora i produttori ricorrano, per la consegna e o la compilazione della domanda dei premi di cui alla presente circolare, all'assistenza delle organizzazioni professionali agricole, la verifica dell'identità del produttore e della sottoscrizione del medesimo può essere effettuata dal funzionario all'uopo preposto che appone la propria firma nell'apposito spazio nonché il timbro dell'organizzazione di appartenenza.

L'A.I.M.A. provvede non oltre il ventesimo giorno successivo alla ricezione della domanda a trasmettere copia della stessa all'assessorato regionale competente unitamente ai documenti amministrativi prestampati sulla base dei dati dichiarati dai produttori.

I documenti amministrativi dovranno essere rilasciati a cura degli assessorati regionali ai produttori così come descritto nell'apposito capitolo della presente circolare.

Nel corso del 1993 il fascicolo aziendale deve essere presentato entro il 15 maggio; la domanda di premio può essere presentata nei seguenti periodi:

dal 15 aprile al 15 giugno;
dal 1° ottobre al 30 novembre.

Tuttavia un produttore può presentare il fascicolo aziendale anche oltre il termine del 15 maggio, unitamente alla domanda di premio qualora il numero dei capi detenuti in azienda da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità non superi i 15 UBA.

L'acquisizione del diritto al premio interviene due volte nella vita dell'animale:

a) al raggiungimento del decimo mese di età;
b) al raggiungimento del ventiduesimo mese di età.

Per ciascuna delle due fasce non possono essere superati i 90 capi per azienda e per anno civile. Pertanto in ciascuna domanda deve essere dichiarata la fascia d'età del bovino per cui si richiede il premio e il numero degli animali.

Possono formare oggetto di domanda di premio i bovini che, alla data dell'inizio del periodo di detenzione, abbiano almeno otto mesi per la prima fascia d'età e ventuno mesi per la seconda fascia d'età e siano detenuti in azienda per almeno due mesi.

Sono esclusi dal beneficio del premio gli animali che, rientrando nella prima fascia d'età, hanno già usufruito dell'aiuto comunitario ai sensi delle previgenti disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 27 del 25 gennaio 1990.

1.2. *Documento amministrativo di accompagnamento dei bovini maschi.*

L'A.I.M.A. provvede ad inviare agli assessorati regionali dell'agricoltura e per singolo animale, entro il ventesimo giorno dalla ricezione della domanda un documento amministrativo nazionale, prestampato dall'A.I.M.A. stessa seconda il fac-simile allegato 2, al fine di poter assicurare che la concessione del premio intervenga una sola volta per fascia d'età.

Gli organismi di controllo qualora rilevino delle irregolarità sui dati dichiarati dai produttori e prestampati sul documento amministrativo, comunicano all'A.I.M.A., entro trenta giorni dalla ricezione dei documenti prestampati, le rettifiche apportate sui documenti stessi.

Gli animali importati da altri Stati membri devono essere provvisti di un documento amministrativo di scambio rilasciato dallo Stato di provenienza, sulla base dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 3886/92.

Tali animali, per poter beneficiare del premio, devono essere provvisti del documento amministrativo nazionale che l'A.I.M.A. rilascia dietro specifica richiesta, corredata dal documento amministrativo di scambio.

1.3. *Importi del premio.*

L'importo del premio per singolo capo è fissato a:

60 ECU per l'anno civile 1993;
75 ECU per l'anno civile 1994;
90 ECU a decorrere dall'anno civile 1995.

Esso può essere corrisposto per un numero di capi non superiore a quello che l'A.I.M.A. ha liquidato a valere per le domande presentate «nell'anno di riferimento» di cui all'art. 4-*b*, paragrafo 3, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 805/68, che per l'Italia, considerata come regione unica, è il 1992.

Qualora il numero dei premi richiesti superi quelli concessi nell'anno di riferimento, l'A.I.M.A. provvede ad operare una riduzione proporzionale mediante utilizzo di una percentuale unica derivante dalla differenza tra il numero dei premi concessi e quelli richiesti a partire dal 1993.

L'A.I.M.A. notifica ad ogni produttore, entro il 31 ottobre, il coefficiente di densità accertato per la sua azienda ed i numero di UBA che ne risulta per il quale può essere concesso il premio.

2. SEZIONE SECONDA - Regime di premio e di premio complementare per il mantenimento delle vacche nutrici.

2.1. *Presentazione domande.*

Il produttore deve presentare la domanda di premio per le vacche nutrici ed il fascicolo zootecnico su modello stampato e distribuito a cura dell'A.I.M.A. di cui all'allegato 1, secondo le modalità e i termini indicati nella sezione I della presente circolare, da indirizzare in originale ed in copia all'A.I.M.A. - Casella postale n. 2279 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per tramite terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro, 81 - 00185 Roma.

L'A.I.M.A. provvede a trasmettere copia della domanda all'assessorato regionale competente entro il trentesimo giorno successivo alla ricezione della domanda stessa.

Nel corso del 1993 la domanda di premio può essere presentata tra il 15 aprile, e il 15 ottobre mentre il fascicolo zootecnico entro il 15 maggio. Tuttavia un produttore può presentare il fascicolo aziendale anche oltre il termine del 15 maggio, unitamente alla domanda di premio qualora il numero dei capi detenuti in azienda da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità non superi i 15 UBA.

Per vacca nutrice s'intende:

a) una vacca appartenente ad una razza ad orientamento «carne» od ottenuta da un incrocio di tali razze ed appartenente ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;

b) una giovenca gravida rispondente alle stesse condizioni che sostituisca una vacca nutrice ed appartenente ad una delle razze diverse da quelle indicate all'allegato 3.

2.2. *Importo del premio.*

L'importo del premio per singolo capo è fissato a:

70 ECU nell'anno civile 1993;
95 ECU nell'anno civile 1994;
120 ECU a decorrere dall'anno civile 1995.

Agli importi indicati si aggiunge un premio nazionale complementare di 25 ECU per vacca.

Alle aziende situate nelle regioni di cui all'allegato del regolamento CEE n. 2052/88, che per l'Italia sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i primi 20 ECU per vacca del premio complementare nazionale sono finanziati dal FEOGA, Sezione Garanzia.

2.3. *Aziende beneficiarie*

Possono beneficiare del premio i produttori che adempiano agli obblighi prescritti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale e che in particolare:

A) Per le aziende ad orientamento carne:

1) rispettino gli impegni sottoscritti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4-*d*, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 805/68 che impone l'obbligo di non consegnare né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla propria azienda durante dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda e di detenere durante un periodo di almeno sei mesi consecutivi, un numero di vacche nutrici almeno pari a quello per il quale è richiesto il premio.

Per contro la cessione di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce un impedimento alla corresponsione del premio.

2) l'azienda sia provvista del registro di stalla e le vacche per le quali è stato richiesto il premio risultino identificate al momento della presentazione delle domande secondo le disposizioni di seguito riportate;

3) forniscano tutte le notizie utili richieste per consentire all'amministrazione di poter fissare le limitazioni individuali, così come prescritto dalla normativa comunitaria.

B) Per le aziende miste:

1) rispettino gli impegni sottoscritti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4-*d*, paragrafo 6, del regolamento CEE n. 805/68; che concede al produttore la facoltà di consegnare latte o prodotti lattiero-caseari, a condizione che la quantità di riferimento individuale di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 sia inferiore o uguale a 120.000 kg, e che le vacche nutrici vengano detenute nell'azienda per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Anche per le aziende miste, la cessione di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce un impedimento alla corresponsione del premio;

2) l'azienda sia provvista del registro di stalla e le vacche per le quali sia stato richiesto il premio risultino identificate al momento della presentazione della domanda secondo le disposizioni di seguito riportate;

3) indichino il proprio quantitativo di riferimento di cui all'art.5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68;

4) forniscano tutte le notizie utili richieste per consentire all'amministrazione di poter fissare le limitazioni individuali stabilite.

2.4. *Limite individuale di premio.*

Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non può superare quello che l'A.I.M.A. ha liquidato a valere per le domande presentate «nell'anno di riferimento» di cui all'art. 4-*d*, par. 2, del regolamento CEE n. 805/68, che per l'Italia è il 1992.

L'A.I.M.A., notifica ad ogni produttore entro il 31 ottobre, l'entità del limite individuale di premio, il coefficiente di densità accertato per la sua azienda ed il numero di UBA che ne risulta per il quale può essere concesso il premio.

Qualora nell'anno di riferimento il richiedente il premio non abbia beneficiato di alcun aiuto ovvero ne abbia beneficiato in maniera ridotta rispetto alla potenzialità aziendale, per effetto di intervenute circostanze naturali, di cui all'art. 28 del regolamento CEE n. 3886/92, il numero dei capi da prendere in considerazione per la determinazione della limitazione individuale è quello relativo ai premi corrisposti nel 1991.

2.5. *Riserva nazionale.*

Il Ministero dell'agricoltura costituisce, ai sensi dell'art.4-*f* del regolamento CEE n. 805/68 ed ai fini di una efficace gestione del regime di premio, una «riserva nazionale» pari al 3% del numero totale degli animali per i quali, a titolo dell'anno di riferimento, è stato concesso l'aiuto per singolo richiedente.

In applicazione dell'art. 4-*d*, par. 6, secondo comma del regolamento CEE n. 805/68, sono aggiunti alla «riserva nazionale» i diritti supplementari per la concessione del premio alle vacche nutrici per 90.160 capi.

I diritti supplementari vengono assegnati prioritariamente ai produttori che presentano per la prima volta domanda di premio e che detengano nella loro azienda vacche ammissibili al premio alla data del 1° gennaio 1993 e che le mantengano nelle aziende per sei mesi.

I diritti supplementari non utilizzati vengono integrati nella normale gestione della «riserva nazionale».

Il Ministero dell'agricoltura costituisce, altresì, ai sensi dell'art. 4-*f*, par. 3, del regolamento CEE n. 805/68, una «riserva addizionale» pari all'1% della somma dei massimali individuali applicati per i produttori delle zone svantaggiate.

La distribuzione dei diritti acquisiti nella riserva addizionale, a titolo gratuito, deve avvenire soltanto nell'ambito delle aziende ubicate nelle zone svantaggiate.

La gestione della «riserva nazionale» e della «riserva addizionale» è affidata al «Comitato nazionale bovini» istituito con decreto ministeriale 2 agosto 1984.

La gestione amministrativa è curata dall'A.I.M.A.

I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrino nei casi specificati all'art. 4-*f*, par. 2, del regolamento CEE n. 805/68.

I produttori che intendono avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'A.I.M.A. domanda di ottenimento di diritto al premio entro e non oltre il 30 giugno 1993, giustificando le motivazioni che hanno indotto ad avanzare tale richiesta.

Le domande di cui sopra devono essere redatte sulla base del fac-simile allegato 4.

2.6. *Trasferimenti dei diritti al premio.*

I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo produttore, in relazione alle domande presentate nell'anno di riferimento possono divenire oggetto di trasferimento tramite:

a) rapporto diretto tra produttori;
b) rapporto diretto tra cedente e «Pubblica amministrazione». I diritti così acquistati vanno tenuti distinti da quelli della riserva nazionale.

La pubblica amministrazione che assume nel caso specificato una funzione di intermediazione vende ai produttori richiedenti i diritti acquistati ad un prezzo che non può essere superiore a quello pagato.

L'A.I.M.A., nella gestione amministrativa della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilità separata per i diritti acquistati a titolo oneroso e per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi dell'art. 4-*f* del regolamento CEE n. 805/68.

I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, i diritti al premio, non possono cedere gli stessi ad altri produttori nel corso dei tre anni successivi. Qualora questi diritti non vengano utilizzati nelle tre annualità successive al loro rilascio, si deve provvedere a riversare nella riserva nazionale la media dei diritti non utilizzati.

Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora un produttore non abbia utilizzato almeno il 50% dei propri diritti per due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata nel corso dell'ultimo anno viene versata nella riserva nazionale.

Il produttore può cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, così come può trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti.

In caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'Azienda il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza alcun compenso alla riserva nazionale, per essere poi distribuito gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento di diritti ai premi come sopradescritto.

Il numero minimo dei diritti al premio che può formare oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea e fissato a:

a) cinque per i produttori che detengano più di venticinque diritti al premio;

b) tre per i produttori che detengano da dieci a ventiquattro diritti al premio;

c) uno per i produttori che detengano da cinque a nove diritti al premio.

I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio.

La notifica deve pervenire entro e non oltre i due mesi che precedono il primo giorno di presentazione delle domande di premio per consentire all'amministrazione di comunicare agli interessati i nuovi limiti individuali.

I produttori che utilizzino per le loro attività di allevamento superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda.

Nella gestione della riserva nazionale si terrà conto di eventuali casi particolari così come prescritti dall'art. 88 del regolamento CEE n. 3886/92.

3. INDICAZIONI COMUNI RIGUARDANTI IL PREMIO SPECIALE E IL PREMIO PER LE VACCHE NUTRICI.

3.1. *Coefficiente di densità aziendale.*

Il numero totale dei capi che possono beneficiare del regime di premi viene correlato ad un coefficiente di densità del bestiame che deve corrispondere al numero di UBA - Unità bovino adulto/per ettaro foraggero utilizzato per l'alimentazione del bestiame presente in azienda.

Il coefficiente di densità è fissato a:

a) 3,5 UBA/ha foraggero nell'anno civile 1993;

b) 3 UBA/ha foraggero nell'anno civile 1994;

c) 2,5 UBA/ha foraggero nell'anno civile 1995;

d) 2 UBA/ha foraggero a decorrere dall'anno civile 1996.

La densità aziendale dei bovini per i quali richiedere i premi viene determinata tenuto conto:

a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici, degli ovini e/o caprini, per i quali sia stata presentata domanda di premio nonchè delle vacche da latte necessarie per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato al produttore.

La relativa conversione in UBA viene effettuata mediante l'utilizzo dei coefficienti indicati nel fac-simile di presentazione di domanda dei premi e del fascicolo zootecnico;

b) della superficie foraggera cioè della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini ai sensi dell'art. 4-*g*, par. 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 805/68.

I produttori che intendano beneficiare di uno o di entrambi gli aiuti comunitari devono procedere ad un preventivo conteggio dei capi per i quali possono richiedere il premio sulla base delle indicazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Il calcolo della densità non viene applicato per i produttori che beneficino del premio speciale e/o del premio per le vacche nutrici, se detengano nelle proprie aziende animali di cui alla precedente lettera *a)*, per un numero non superiore a 15 UBA.

Ai produttori, ai quali l'A.I.M.A. accerti una densità di bestiame inferiore ed 1,4 UBA/ha foraggero, a valere per l'anno in cui viene richiesto il premio si aggiunge, ai premi in oggetto un importo complementare di 30 ECU/capo.

3.2. *Identificazione del bestiame.*

Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve risultare identificato nelle forme prescritte dall'art. 5 della direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992.

L'identificazione da realizzarsi mediante sistema alfa numerico, deve consentire agli organi di controllo, centrali e periferici, di avere un esatta indicazione del bestiame oggetto dell'aiuto e dell'azienda in cui è nato e/o detenuto.

Il bestiame di cui sopra, a valere solo per l'anno 1993, deve essere identificato, al momento della presentazione della domanda, secondo le modalità di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 27 del 25 gennaio 1990 e dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 204 del 16 maggio 1991.

3.3. *Registro di stalla.*

Il produttore, dal momento della presentazione della domanda per l'ottenimento dei premi, è tenuto a istituire un registro di stalla, vidimato dall'assessorato regionale competente, e ripartito in una e due sezioni a seconda che intenda richiedere soltanto uno o entrambi i premi.

In quest'ultimo caso il registro di stalla deve essere costituito:

a) dalla sezione I, relativa ai premio per i bovini maschi;

b) dalla sezione II, relativa al premio per le vacche nutrici.

In entrambe le sezioni devono essere annotati tutti gli elementi utili riguardanti il bestiame detenuto ed in particolare:

data di nascita (il giorno è facoltativo);

razza di appartenenza;

marca di identificazione, tipo e numero;

eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato riduzione numerica del bestiame stesso;

numero dei capi per il quale è stato richiesto il premio per l'anno di riferimento.

Oltre alle informazioni di cui al precedente comma la sezione I deve riportare:

estremi del documento amministrativo nazionale di accompagnamento del bestiame;

ogni altra informazione ritenuta utile dal produttore.

La sezione II deve riportare:

eventuali cessioni di diritti al premio, specificando quelli venduti alla riserva nazionale da quelli venduti ad altri produttori;

eventuali acquisizioni di diritti al premio, specificando quelle ottenute dalla riserva nazionale da quelle acquisite da altri produttori;

estremi della dichiarazione congiunta trasmessa all'amministrazione in caso di vendita e/o acquisto di diritti al premio tra produttori;

ogni altra informazione ritenuta utile dal produttore.

3.4. *Controlli in azienda.*

Nel corso dei sessanta giorni successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio speciale e dei sei mesi successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio per le vacche nutrici, l'A.I.M.A. programma l'espletamento dei sopralluoghi in azienda tendenti ad accertare il rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria nonchè la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento.

L'A.I.M.A., a tal fine, determina il campione di ispezione in azienda e lo comunica agli organismi di controllo.

Dopo l'espletamento di tutti i controlli prescritti, l'A.I.M.A. provvede a effettuare i pagamenti nel più breve tempo possibile.

Qualora le procedure amministrative non consentano di anticipare il pagamento dei premi rispetto ai termini di cui agli articoli 4-*b*, par. 5, ultimo comma, e 4-*d*, par. 7, secondo comma, del regolamento CEE n. 805/68, l'A.I.M.A. provvede a versare, entro il 31 gennaio successivo all' anno di presentazione della domanda, un acconto di aiuto pari al 60% degli importi dovuti.

I controlli amministrativi devono riguardare la verifica e il confronto:

a) della corrispondenza del fattore di densità aziendale in rapporto al numero dei capi per i quali sono stati richiesti i premi;

b) delle parcelle agricole aziendali, se formino o meno oggetto di aiuti comunitari diversi da quelli del regime di premio di cui alla presente circolare;

c) dei numeri di identificazione del bestiame;

d) per il premio indicato alla sezione I, degli estremi del documento amministrativo, al fine di evitare doppia corresponsione dell'aiuto per ogni fascia di età;

e) per il premio indicato alla sezione II, per coloro che hanno presentato domanda per vacche nutrici - aziende miste, della corrispondenza del quantitativo di riferimento indicato con quello attribuito a norma delle vigenti disposizioni impartite nel settore lattiero-caseario, nonchè la coerenza tra il medesimo quantitativo di riferimento ed il numero delle vacche da latte dichiarate in domanda, in base alla resa media lattiera di cui all'allegato 5 o ad altro documento ufficiale che certifica la resa media lattiera prodotta in azienda dal richiedente il premio;

f) dell'acquisizione agli atti della prescritta certificazione antimafia.

I controlli di cui alla lettera *e)*, devono essere espletati mediante riscontro del quantitativo di riferimento attribuito al singolo produttore e riportato negli elenchi che l'A.I.M.A. pubblica in appositi bollettini provinciali secondo le modalità di cui all'art. 4 della legge n. 468 del 26 novembre 1992.

Gli accertamenti in loco si effettuano nei confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il 10% sia per le richieste di premio indicato alla sezione I che per quelle relative al premio indicato nella sezione II della presente circolare.

Essi sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei rischi tenuto conto:

a) dell'ammontare dei premi;

b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti;

c) delle dimensioni delle aziende;

d) dell'esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti;

e) di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto dichiarato in domanda.

Qualora la percentuale minima dei controlli non possa essere rispettata durante il periodo di detenzione del bestiame, tale percentuale viene completata successivamente attraverso la constatazione del bestiame in azienda e/o un dettagliato esame dei registri di stalla.

La percentuale dei controlli da svolgere oltre il periodo di detenzione del bestiame non può superare il 50% di quella prescritta.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale che indichi i motivi della visita, le persone presenti in azienda nonchè il numero dei capi constatati sul posto e la loro identificazione, ricorrendo anche all'analisi dei registri di stalla.

Il verbale deve essere redatto in triplice copia e deve essere motivato in ordine al rigetto totale o parziale o all'accoglimento delle domande di premio.

Il verbale deve essere trattenuto in copia dalla azienda visitata, e dall'organismo di controllo, mentre l'originale va inviato all'A.I.M.A.

Le eventuali inadempienze vanno comunicate all'A.I.M.A. nel più breve tempo possibile.

3.5. *Diminuzione del numero di animali.*

Qualora nel corso del periodo minimo di detenzione il numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del regolamento CEE n. 3887/92, il richiedente è tenuto a informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, motivando la causa di forza maggiore che gli impedisce di rispettare gli impegni. La stessa informazione va inviata anche agli organismi di controllo.

Gli organismi di controllo, se nel corso degli accertamenti riscontrino una diminuzione del numero dei capi di bestiame ammissibili al premio rispetto a quelli per

il quale è stata presentata la domanda ne danno immediata comunicazione all'A.I.M.A. precisando l'ammontare della diminuzione, la sua probabile causa, la data in cui si sono verificati gli eventi che l'hanno determinata, oltre ad ogni elemento utile di valutazione.

Il produttore può tuttavia sostituire una vacca nutrice dichiarata in domanda con un'altra purché la sostituzione avvenga entro i venti giorni lavorativi successivi all'uscita dell'animale dall'azienda e l'informazione venga trasmessa per iscritto, nel termine di dieci giorni successivi alla sostituzione, all'A.I.M.A. e all'organismo di controllo competente.

3.6 *Provvedimenti sanzionatori.*

L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 3887/92.

Qualora nel corso dei sopralluoghi in azienda si accerti che il numero degli animali presenti risulti inferiore rispetto a quanto dichiarato in domanda senza che si sia provveduto ad effettuare le dovute comunicazioni alle autorità competenti, si provvede di ufficio:

A) Nel caso di domande riguardanti al massimo venti animali:

1) ad adeguare l'importo unitario dei premi da corrispondere in relazione al numero dei capi presenti in azienda, qualora la riduzione è inferiore o uguale a due animali;

2) a raddoppiare l'entità della riduzione constatata, con conseguente adeguamento dell'importo unitario dei premi, qualora risulti compreso tra tre e quattro animali;

3) se la diminuzione è superiore a quattro animali non è concesso alcun aiuto.

B) Negli altri casi:

1) ad adeguare l'importo unitario dei premi da corrispondere in relazione al numero dei capi presenti in azienda, qualora la riduzione accertata risulti inferiore o uguale al 5%;

2) a ridurre del 20% l'importo unitario dei premi se la diminuzione constatata risulti compresa tra il 5 e il 10% dei capi dichiarati in domanda;

3) a ridurre del 40% l'importo unitario dei premi da corrispondere se la diminuzione constatata risulti superiore al 10% e uguale o inferiore al 20% dei capi dichiarati in domanda;

4) a rigettare le domande di premio qualora l'accertata riduzione risulti superiore al 20% dei capi dichiarati.

Tuttavia in caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, il produttore è escluso dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.

Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, quest'ultima viene respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza maggiore.

In caso di ritardo superiore ai 20 giorni, le domande di premio non possono essere accolte.

3.7. *Altre vacche ammesse al premio.*

Per le domande di premio presentate negli anni 1993 e 1994, sono considerate vacche nutrici anche le vacche da latte ottenute da incroci tra tali razze purché:

a) siano state incrociate con toro ad orientamento da carne;

b) il richiedente il premio abbia beneficiato dell'aiuto comunitario nel 1990 o 1991.

Il numero delle vacche per le quali può essere richiesto il premio definite alla precedente lettera *a)*, non può superare il numero dei capi ai quali è stato accordato l'aiuto nel 1990 o nel 1991.

3.8. *Comunicazioni.*

Entro il 30 novembre 1993 l'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli:

a) il numero dei bovini maschi distinti per fascia di età e per zone svantaggiate e non, per i quali le domande di premio hanno avuto esito favorevole;

b) il numero delle vacche nutrici, ammesse a beneficiare del premio, distinte in relazione al tipo di azienda, specializzata o mista, e alle zone di allevamento (regioni di cui all'allegato del regolamento CEE n. 2052/88 o non);

c) numero dei capi che beneficiano dell'importo complementare del premio previsto per le aziende con fattore di densità inferiore a 1,4 UBA/ha.

4. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

4.1. *Diritti supplementari.*

I produttori che intendono ottenere diritti supplementari di cui al punto 2.5, par. 3, della presente circolare, devono far pervenire all'A.I.M.A. apposita richiesta entro il 15 maggio 1993, nella quale devono figurare tutte le informazioni necessarie ed in particolare:

nome ed indirizzo del produttore;

numero dei diritti supplementari richiesti;

dichiarazione del produttore di aver mantenuto, a partire dal 1° gennaio 1993 e di detenere in azienda fino al 30 giugno 1993, un numero di vacche nutrici elegibili uguali al numero dei diritti supplementari richiesti e dei diritti il premio già acquisiti conformemente all'art. 4-*d*, par. 2, del regolamento CEE n. 805/68 (limite individuali);

dichiarazione che indichi la quantità di riferimento individuale di latte attribuito all'inizio del periodo di dodici mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che inizia nell'anno civile 1993. Qualora enro il 15 maggio, il produttore non è ancora a

conoscenza del proprio quantitativo di riferimento, farà pervenire all'A.I.M.A. l'informazione nel più breve tempo possibile dopo che ne viene in possesso.

Le richieste di cui al comma precedente devono essere sottoposte a controlli amministrativi e in azienda. Se viene constatato che il numero di animali da mantenere in azienda fino al 30 giugno 1993 risulta inferiore rispetto a quanto dichiarato, l'A.I.M.A. applica le disposizioni sanzionatorie analogamente a quanto indicato al punto 3.6 della presente circolare.

4.2. Per effetto della nuova normativa comunitaria decadono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali n. 27 del 25 gennaio 1990 e n. 204 del 16 maggio 1991, salvo per la parte relativa alla identificazione del bestiame.

SETTORE OVINO E CAPRINO

Con l'adozione del regolamento CEE n. 2069/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, che modifica il regolamento CEE n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore carni ovi-caprine, sono state emanate, nel quadro della riforma della P.A.C. le nuove norme relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovi-caprine.

In attesa dell'adozione di un regolamento ministeriale che recepisca la nuova normativa si forniscono, con la presente circolare, talune indicazioni in ordine alle modalità che devono essere seguite dai richiedenti gli aiuti comunitari e dagli organismi in indirizzo, relativamente alle domande di premio presentate a valere dalla campagna di commercializzazione 1993.

1.1. *Presentazione delle domande.*

Le domande per l'ottenimento del premio alla pecora e/o capra devono essere presentate dai produttori, così come definiti all'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90, che abbiano ottenuto il premio a titolo della campagna 1991 ed abbiano presentato domanda per la campagna 1992.

Esse devono essere compilate su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., sulla base del fac-simile allegato 6 specificando se si tratta di produttore di agnelli pesanti o leggeri, e devono recare la firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Le associazioni dei produttori presentano domanda unica secondo il fac-simile allegato 7 con firma autenticata di tutti gli aderenti che rispondano alla definizione di produttore.

Qualora i produttori ricorrano, per la consegna e o la compilazione della domanda dei premi di cui alla presente circolare, all'assistenza delle organizzazioni professionali agricole, la verifica dell'identità del produttore e della sottoscrizione del medesimo può essere effettuata dal funzionario all'uopo preposto che appone la propria firma nell'apposito spazio nonché il timbro dell'organizzazione di appartenenza.

Le domande devono essere corredate dalle certificazioni antimafia a norma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, che deve essere rilasciata al produttore entro i venti giorni che precedono la presentazione della domanda stessa.

Le richieste di premio devono pervenire, entro il 30 aprile 1993, su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., da indirizzare in originale ed in copia all'A.I.M.A. - Casella postale n. 2279 - Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per tramite terzi alla predetta Azienda - Via Palestro 81, 00185 Roma.

L'A.I.M.A. provvede a trasmettere copia della domanda all assessorato regionale competente entro il trentesimo giorno successivo alla ricezione delle domande stesse.

1.2. *Animali ammissibili al premio.*

Il premio può essere erogato, per le pecore e o capre che rispondano alla definizione di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90, «tutte le femmine della specie ovina e/o caprina che abbiano partorito almeno una volta o che abbiano almeno dodici mesi di età». Sono ammissibili al beneficio gli animali in possesso di tali requisiti entro l'ultimo giorno di permanenza obbligatoria (cento giorni a decorrere dal 30 aprile).

1.3. *Calcolo del premio.*

L'importo del premio da erogare viene calcolato:

1) per i produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che non commercializzino latte o prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita;

2) per i produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che commercializzino latte di pecora o prodotti derivati, sulla base del premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 20%.

1.4. *Transumanza.*

Qualora sussistano situazioni previste dall'art. 3, par. 1, del regolamento CEE n. 2385/91, che delimita le zone di pianura ove risiedono le aziende armentizie il cui gregge, per tradizione, effettua la transumanza in zone svantaggiate, il richiedente l'aiuto comunitario è tenuto a corredare la domanda di premio con certificazioni, rilasciate dalle autorità locali o regionali, del luogo di transumanza, che attestino la presenza del gregge per un periodo di almeno novanta giorni; le stesse certificazioni dovranno riferirsi alle due precedenti campagne di commercializzazione.

1.5. *Avvio all'ingrasso.*

Qualora i produttori di agnelli leggeri intendano avvalersi del disposto dell'art. 5, par. 4, del regolamento CEE n. 3013/89, vale a dire prevedano di portare all'ingrasso almeno il 40% degli agnelli nati nelle proprie aziende, al fine di ottenere carcasse pesanti, per le quali i premi devono essere adeguati al 100% dell'importo

erogabile, le domande devono essere già state presentate entro il 31 dicembre 1992, redatte secondo il fac-simile allegato 8.

In tal caso, gli interessati sono tenuti ad inviare all'A.I.M.A. ed agli organismi di controllo dichiarazioni di avvio all'ingrasso distinte per singola partita, che redatte sulla base del fac-simile allegato 9, possono essere trasmesse sino al 14 novembre 1993.

Le partite di agnelli devono essere tenute all'ingrasso per almeno quarantacinque giorni dopo lo svezzamento e devono raggiungere il peso medio minimo per agnello di 25 kg.

Nella fattispecie, in base a quanto previsto dal regolamento CEE n. 2082/91 le partite di agnelli avviate all'ingrasso non possono essere spostate in altra azienda.

Gli organismi di controllo devono provvedere, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione delle dichiarazioni di avvio all'ingrasso degli agnelli, ad identificare gli animali mediante marca auricolare del tipo ritenuto più idoneo dagli organismi di controllo stessi.

I dichiaranti l'avvio all'ingrasso sono tenuti ad istituire un apposito registro nel quale devono essere riportati tutti i dati relativi agli agnelli da ingrassare, nonché i numeri ed i tipi di identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario.

1.6. *Limiti individuali di premio.*

Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non può superare quello che l'A.I.M.A. ha liquidato «nell'anno di riferimento» di cui all'art. 5-*bis*, par. 1, del regolamento CEE n. 3013/89, che per l'Italia è il 1991.

L'A.I.M.A., per ogni richiedente l'aiuto comunitario, determina il massimale individuale notificandolo agli interessati entro il 1° aprile 1993.

Nella notifica viene precisato il numero di capi per i quali il produttore detiene diritti a tasso intero ed il numero di capi per i quali al produttore vengono riconosciuti diritti a tasso ridotto del 50%, come stabilito per i casi di superamento dei limiti di cui all'art. 5, par. 7, del regolamento CEE n. 3013/89.

Qualora nell'anno di riferimento il richiedente il premio non abbia beneficiato di alcun aiuto, ovvero ne abbia beneficiato in maniera ridotta per effetto di intervenute circostanze naturali di cui all'art. 3 del regolamento CEE n. 3567/92, il numero dei capi da prendere in considerazione per la determinazione del limite individuale è quello riferito ai premi richiesti nel 1992.

1.7. *Riserva nazionale e addizionale.*

Il Ministero dell'agricoltura costituisce, ai sensi dell'art. 5-*ter* del regolamento CEE n. 3013/89 ed al fine di una efficace gestione del regime dei premi, una «riserva nazionale» pari al 3% del numero totale degli animali per i quali, a titolo dell'anno di riferimento, è stato concesso l'aiuto per singolo richiedente.

Il Ministero dell'agricoltura costituisce altresì, ai sensi dell'art. 5-*ter*, par. 3, del regolamento CEE n. 3013/89, una «riserva addizionale» pari all'1% della somma dei massimali individuali applicati per i produttori delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

La distribuzione, a titolo gratuito, dei diritti acquisiti nella riserva addizionale, deve avvenire soltanto nell'ambito delle aziende ubicate nelle zone svantaggiate.

La gestione della riserva nazionale e della riserva addizionale è affidata al «Comitato nazionale ovini» istituito con decreto ministeriale 27 luglio 1990.

La gestione amministrativa delle riserve è curata dall'A.I.M.A.

I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano nei casi specificati all'art. 5-*ter*, par. 2, del regolamento CEE n. 3013/89.

I produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'A.I.M.A. domanda di ottenimento di diritti al premio sulla base del fac-simile allegato 10, entro e non oltre il 30 aprile 1993, motivandone la richiesta.

1.8. *Trasferimenti dei diritti al premio.*

I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo produttore in relazione agli aiuti concessi nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite:

a) rapporto diretto tra produttori,

b) rapporto diretto tra cedente e «Pubblica amministrazione». I diritti così acquistati vanno tenuti distinti da quelli costituenti la riserva nazionale.

La pubblica amministrazione, che assume nel caso specificato una funzione di intermediazione, vende ai produttori richiedenti i diritti acquistati, ad un prezzo che non può essere superiore a quello pagato.

L'A.I.M.A., nella gestione amministrativa della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilità separata per i diritti acquistati a titolo oneroso e per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi del regolamento CEE n. 3013/89.

I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, diritti al premio, non possono cedere gli stessi ad altri produttori nel corso di tre campagne successive. Qualora questi diritti non vengano utilizzati nelle tre campagne successive al loro rilascio, si deve provvedere a riversare nella riserva nazionale la media dei diritti non utilizzati.

Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora un produttore non utilizzi almeno il 50% dei propri diritti per due campagne consecutive, la quota non utilizzata nel corso dell'ultima campagna viene versata nella riserva nazionale.

Il produttore può cedere a qualsiasi titolo la propria azienda e trasferire al successore tutti i diritti al premio, così come può trasferire totalmente o parzialmente i diritti senza il trasferimento dell'azienda o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti.

In caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda, il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza alcun compenso alla riserva nazionale, per essere poi distribuito gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento di diritti al premio con le modalità sopradescritte.

Il numero minimo dei diritti al premio che può formare oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea è fissato a:

a) 10% del numero che rappresenta l'entità del gregge di animali ammissibili, con un massimo di 50 per i produttori che abbiano almeno 50 diritti;

b) 5 diritti per i produttori che detengano da 20 a 49 diritti al premio.

Per i produttori che detengano meno di 20 diritti non è previsto alcun numero minimo.

I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio.

La notifica deve pervenire entro e non oltre i 2 mesi che precedono il primo giorno utile per la presentazione della domanda.

I produttori che utilizzino per le loro attività di allevamento superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda.

L'A.I.M.A., nella fattispecie e nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati anteriormente al 15 gennaio, il numero dei loro diritti al premio.

Nella gestione della riserva nazionale si terrà conto di eventuali casi particolari stabiliti all'art. 12 del regolamento CEE n. 3567/92.

1.9. *Controlli.*

L'A.I.M.A. provvede ad effettuare un preliminare controllo amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare:

1) per quelle presentate dalle associazioni dei produttori, c/o cooperative il criterio di ripartizione del capitale ovi-caprino tra i soci;

2) la corrispondenza del numero di capi per i quali è stato richiesto il premio con il limite individuale in possesso del richiedente;

3) l'avvenuta trasmissione della certificazione antimafia unitamente alla domanda.

Entro cento giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, gli organismi di controllo sono tenuti ad eseguire sopralluoghi in azienda, al fine di accertare la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento, nonché la rispondenza del limite individuale notificato al produttore dall'A.I.M.A.

I sopralluoghi in azienda vanno effettuati a sondaggio, senza preavviso e devono riguardare un campione non inferiore al 10% delle aziende per le quali è stata inoltrata la domanda di premio

Il campione oggetto del sopralluogo è determinato dall'A.I.M.A. e comunicato agli organismi di controllo.

Per ogni ispezione aziendale deve essere redatto dettagliato verbale riportante l'esito dell'accertamento, copia del quale viene trasmessa all'A.I.M.A. per gli adempimenti di competenza.

1.10. *Diminuzione numero animali.*

Qualora, nel corso degli accertamenti, venga riscontrata una diminuzione del numero di capi ammissibili al premio rispetto a quello indicato in domanda della quale il richiedente non abbia dato comunicazione all'A.I.M.A. ed all'organismo di controllo nel termine di dieci giorni successivi all'avvenuta riduzione così come prescritto dall'apposita normativa comunitaria si procede come segue:

se la differenza tra il numero di pecore ammissibili e il numero dichiarato in domande è pari o inferiore al 10%, il premio è corrisposto per il numero di capi ammissibili ma il suo importo è ridotto del triplo della percentuale di differenza riscontrata;

se la differenza supera il 10% le domande sono respinte e nessun aiuto è liquidato. Tuttavia in caso di accertata falsa dichiarazione formulata deliberatamente o per negligenza grave il produttore è escluso dal beneficio del premio anche per la campagna successiva.

Gli organismi di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale tutela, entro il 31 dicembre 1993, una relazione sulle eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato una riduzione del numero di capi rispetto a quello per i quali è stato richiesto il premio.

1.11. *Liquidazione dei premi.*

L'A.I.M.A. sulla base delle domande ricevute e dei verbali di accertamento pervenuti da parte degli «Organismi di controllo» provvede ad effettuare previa comunicazione da parte del Ministero dell'agricoltura, degli importi unitari dei premi, i versamenti degli aiuti comunitari improrogabilmente entro il 15 ottobre 1994.

2. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Considerato che la normativa comunitaria e le conseguenti disposizioni di attuazione sono state emanate in ritardo rispetto all'inizio della campagna di commercializzazione, eventuali domande di premio già presentate dai produttori devono essere rettificate dagli stessi entro il 30 aprile 1993 sulla base della notifica da parte dell'A.I.M.A. dei limiti individuali per ciascun produttore.

Qualora le richieste riguardino un numero di capi superiore rispetto a quello determinato dall'A.I.M.A., quest'ultima provvede d'ufficio a ridimensionare la richiesta nel limite individuale fissato.

Il Ministro: FONTANA

ALLEGATO 1

FASCICOLO ZOOTECNICO E DOMANDA PREMIO

ALL'A I M A
VIA PALESTRO, 81
00185 ROMA

- BOVINI MASCHI
- VACCHE NUTRICI AZIENDE SPECIALIZZATE
- VACCHE NUTRICI AZIENDE MISTE

FAC-SIMILE PER IL PRODUTTORE

(SPAZIO RISERVATO ALL AMMINISTRAZIONE)

Domanda presentata per tramite di

Descrizione — Prov

Presentazione — In proprio — Per tramite — Invio — Iniziale — Successivo

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE — PARTITA IVA — 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV

DOMICILIO O SEDE LEGALE — TELEFONO — 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — PREFISSO NUMERO

COMUNE — PROV — C A P

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale) — TELEFONO — 3

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — PREFISSO NUMERO

COMUNE — PROV — C A P

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) — CODICE FISCALE — 4

COGNOME — NOME

TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — PREFISSO NUMERO

COMUNE — PROV — C A P

SEZ II (Modalita di pagamento prescelta)

1

- 1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE

Codice ABI — Codice CAB — N conto corrente — Istituto

Agenzia — Comune — Prov — C A P

- 2 - accredito sul c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)

N conto corrente — Intestazione

Comune — Prov — C A P

- 3 - emissione di assegno non trasferibile

ALLEGATO 1

QUADRO B – FASCICOLO ZOOTECNICO

BESTIAME	Anno in corso 1993			Da compilare per richiesta "Premio speciale per bovini maschi" e/o "Premio vacche nutrici"			
				Numero di animali per i quali si è richiesto un premio nell'anno di riferimento – 1992	Numero di animali per i quali si intende richiedere un premio nell'anno in corso – 1993		
	Numero	Coef	U B A	Numero	Numero	Coef	U B A
Bovini con età inferiore a 8 mesi		0	0,00			0	0,00
Bovini maschi con età compresa tra 8 mesi e 24 mesi		0 6				0 6	
Bovini maschi con età superiore a 24 mesi		1,0	,00			1 0	,00
Bovini femmine con età compresa tra 8 mesi e 2 anni		0,6					
Vacche diverse da quelle da latte (vacche nutrici)		1,0	,00			1,0	,00
Vacche da latte		1,0	,00			1,0	,00
	Anno in corso 1993			Numero di animali per i quali si è richiesto un premio nell'anno di riferimento – 1991	Numero di animali per i quali si intende richiedere un premio nell'anno in corso – 1993		
	Numero	Coef	U B A	Numero	Numero	Coef	U B A
Pecore		0,15	.			0 15	
Capre		0 15				0,15	
TOTALE U.B A.							

QUANTITATIVO DI LATTE DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AI SENSI DELL'ART 5 QUATER DEL REG (CEE) N 804/68 PER L'ANNO IN CORSO – 1993 Kg. |_|_|_|_|_|_|_|_|

QUADRO C – PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE PARTICELLE AZIENDALI

	COMUNE 1			DATI CATASTALI 2				3	4		5	
	COD ISTAT			SEZ	Foglio	Particella	Sub	COND	SUPERFICIE CATASTALE		SUPERFICIE FORAGGERA	
	Prov.	Com.	DESCRIZIONE						Ettari	Are	Ettari	Are
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO |_|_|_| Ettari |_| Are

ALLEGATO I

QUADRO D — RICHIESTA PREMIO

SEZ. I — BOVINI MASCHI

☐ DOMANDA PERIODO 15 APRILE — 15 GIUGNO

☐ DOMANDA PERIODO 1 OTTOBRE — 30 NOVEMBRE

DOMANDA GIA' PRESENTATA PER IL PERIODO 15 APRILE — 15 GIUGNO [SI] [NO]

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DOMANDA SI RICHIEDE IL PREMIO PER

N ☐☐ BOVINI MASCHI CHE HANNO RAGGIUNTO I 10 MESI DI ETA' DI CUI ALL'ART 4B DEL REG CEE 805/68

N ☐☐ BOVINI MASCHI CHE HANNO RAGGIUNTO I 22 MESI DI ETA' DI CUI ALL ART 4B DEL REG CEE 805/68

SEZ II — VACCHE NUTRICI

AZIENDE SPECIALIZZATE

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DOMANDA SI RICHIEDE IL PREMIO PER

N ☐☐☐☐ VACCHE NUTRICI AI SENSI DELL'ART 4D DEL REG CEE 805/68

AZIENDE MISTE

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DOMANDA SI RICHIEDE IL PREMIO PER

N. ☐☐☐☐ VACCHE NUTRICI AI SENSI DELL'ART 4D DEL REG CEE 805/68

QUANTITATIVO DI LATTE DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AI SENSI DELL'ART 5 QUATER DEL REG CEE N 804/68 PER L'ANNO IN CORSO — 1993 ☐

VACCHE DA LATTE CHE HANNO PRODOTTO IL QUANTITATIVO DI LATTE DI RIFERIMENTO N. ☐

QUADRO E — INDIVIDUAZIONE CAPI

BOVINI MASCHI

PROG	DATA NASC	MARCA IDENTIFICAZIONE Prov	Numero	S	PERIODO 1 2
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

VACCHE NUTRICI

PROG	DATA NASC	MARCA IDENTIFICAZIONE T	MARCA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ALLEGATO 1

Il sottoscritto ....
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dei premi indicati nella presente domanda
A tal fine, sotto la propria responsabilità

☐ richiedendo il premio speciale per **BOVINI MASCHI**
dichiara :
1 – che i bovini maschi per i quali richiede il premio hanno raggiunto l'età di 8 o di 21 mesi e sono identificabili con marca auricolare con numero riportato a fianco di ogni animale indicato nel Quadro E e negli eventuali modelli E1 allegati,

2 – di richiedere per la prima volta il premio speciale relativamente alla presente campagna [SI] [NO]

3 – che nel 1992 ha richiesto il premio speciale per N. .. .. capi : [SI] [NO] ;

si impegna :
A) – a mantenere in azienda i bovini maschi indicati in calce per un periodo di almeno due mesi dalla data della presente domanda;

☐ richiedendo il premio per **VACCHE NUTRICI – AZIENDA SPECIALIZZATA**
dichiara :
1 – che le vacche nutrici sono identificabili con marca auricolare con numero riportato a fianco di ogni animale indicato nel quadro E e negli eventuali modelli E1 allegati;

2 – ☐ di non essere titolare di quantitativi di riferimento di cui all'art 5 quater del Reg CEE n. 804/68
ovvero
☐ di rinunciare per un periodo di 12 mesi, a partire dalla data della presente, al diritto di effettuare consegne di latte giusta allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio

3 – di non effettuare consegne di latte e di prodotti lattiero caseari provenienti dall'allevamento bovino dell'azienda da lui gestita, nè a titolo gratuito nè a titolo oneroso durante 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda;

4 – di richiedere per la prima volta il premio per le vacche nutrici nel 1993 : [SI] [NO] ;

si impegna :
A) – a mantenere in azienda per un periodo minimo di sei mesi dalla data della presente, un numero di vacche nutrici almeno uguale a quello per il quale ha chiesto il premio;

☐ richiedendo il premio per **VACCHE NUTRICI – AZIENDA MISTA**
dichiara :
1 – che le vacche nutrici sono identificabili con marca auricolare con numero riportato a fianco di ogni animale indicato nel quadro E e negli eventuali modelli E1 allegati,

2 – di destinare la mandria di vacche nutrici presenti in azienda all'allevamento dei vitelli per la produzione di carne,

3 – di richiedere per la prima volta il premio per le vacche nutrici nel 1993 : [SI] [NO] ;

si impegna :
A) – a mantenere in azienda per un periodo minimo di sei mesi dalla data della presente, un numero di vacche nutrici almeno uguale a quello per il quale ha chiesto il premio;

B) – a non aumentare il proprio quantitativo di riferimento di latte oltre i 120 000 Kg durante il periodo di dodici mesi a decorrere dal giorno di presentazione della domanda;

dichiara inoltre :
1 – di essere imprenditore agricolo ,

2 – di provvedere a tenere aggiornato il registro di stalla descritto nella circolare N . del ... ;

3 – che è a conoscenza di tutte le disposizioni che regolano la concessioni dei premi in argomento ;

4 – che nel 1992 ha richiesto il premio per le vacche nutrici per N. .... capi : [SI] [NO]

5 – che nel corso della presente campagna ha presentato o presenterà domanda di premio per bovini maschi . [SI] [NO]

6 – che nel corso della presente campagna ha presentato domanda di premio per vacche nutrici [SI] [NO]

si impegna :
A) – a comunicare per iscritto all'organismo di controllo eventuali riduzioni del numero di capi oggetto di premio qualora si verifichino casi di forza maggiore o eventi naturali per la vita della mandria entro il decimo giorno da quando l'evento é intervenuto,

B) – a non presentare altre domande di premio per i capi oggetto della presente richiesta salvo diversa fascia di età per i bovini maschi

C) – a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di inadempienze alle norme nazionali e comunitarie maggiorate degli interessi;

MODELLI C1 ALLEGATI N [|] MODELLI E1 ALLEGATI N. [|]

allega certificazione antimafia rilasciata il . . . .
(barrare una delle caselle sottostanti):

[1] ☐ originale del certificato antimafia;

[2] ☐ originale della certificazione sostitutiva antimafia,

[3] ☐ dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art 10 sexies comma 8 della L. 575/65 aggiunto dall'art. 7 della L. 55/90 e sue successive modificazioni;

In fede

Fatto a il ....
(firma leggibile del richiedente o del rappresentante legale)

Per autentica

....
(firma funzionario responsabile)

ALLEGATO 2

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO DI CUI ALLA CIRCOLARE N. .... DEL .. ...

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE

PARTITA IVA O CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE (Cognome e Nome) O RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

N CIVICO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

BOVINO MASCHIO NATO IL .

MARCA IDENTIFICAZIONE ·

Prov Numero Serie

SITUAZIONE PREMI ·

DOMANDA PRIMA FASCIA DI ETA	SI	NO
DOMANDA SECONDA FASCIA DI ETA'	SI	NO

A CURA DELL'AUTORITA'

Prov Numero

DOCUMENTO

RILASCIATO DA

IN DATA

TIMBRO DELL'AUTORITA EMITTENTE

(firma)

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DA LATTE

Angler Rotvieh (Angeln) - Rod dansk maelkerace (RMD),

Ayreshire,

Armoricaine,

Bretonne Pie-noire,

Fries-Hollands (FH), Francaise frisonne pie noire (FFPN),

Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona espagnola, Frisona italiana, Zwartbonten van Belgie/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk maelkerace (SDM),

Deutsche Schwrzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR).

Groninger Blaarkop,

Guernsey,

Jersey,

Kerry,

Malkekorthorn,

Montbéliarde,

Reggiana,

Valdostana Nera.

ALLEGATO 4

ALL'A.I.M.A.
VIA PALESTRO, 81
00185 ROMA

DOMANDA DI PREMIO CARNI BOVINE 1993

REG. (CEE) N. 805/68 DEL CONSIGLIO DEL 27 GIUGNO 1968
REG. (CEE) N 2066/92 DEL CONSIGLIO DEL 30 GIUGNO 1992

FAC-SIMILE PER RICHIESTA QUOTA INDIVIDUALE

(SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE)

QUADRO A — AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno COMUNE DI NASCITA PROV

DOMICILIO O SEDE LEGALE TELEFONO 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede sociale) TELEFONO 3

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) CODICE FISCALE 4

COGNOME NOME

TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

ALLEGATO 4

QUADRO B — Patrimonio zootecnico aziendale

BOVINI			
	Numero	Coef	U.B.A.
Bovini con età inferiore a 6 mesi		0	0,00
Bovini maschi con età compresa tra 6 mesi e 24 mesi		0,6	
Bovini maschi con età superiore a 24 mesi		1,0	,00
Vacche diverse da quelle da latte (vacche nutrici)		1,0	,00
Vacche da latte		1 0	,00

OVI-CAPRINI	Numero di animali per i quali si è richiesto un premio nell'anno 1993		
	Numero	Coef.	U.B.A.
Pecore		0,15	
Capre		0,15	

ALLEGATO 4

SUPERFICI FORAGGERE

QUADRO C – PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE PARTICELLE AZIENDALI

	COMUNE 1			DATI CATASTALI 2				3	4		5	
	COD ISTAT			SEZ	Foglio	Particella	Sub	COND	SUPERFICIE CATASTALE		SUPERFICIE FORAGGERA	
	Prov	Com	DESCRIZIONE						Ettari	Are	Ettari	Are
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
				SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO							Ettari	Are

ALLEGATO 4

Dichiara

di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 4f paragrafo 2 del REG CEE 2066/92
In particolare l'azienda gestita ricade nei casi di cui nella lettera

a) ☐ produttori che hanno presentato una domanda di premio anteriormente al 1 gennaio 1993 e comprovano all' autorità competente che l'applicazione dei limiti, conformemente all'articolo 4 d, comprometterebbe la validità economica della loro azienda, tenuto conto dell'esecuzione di un programma di investimenti nel settore bovino stabilito anteriormente al 1 gennaio 1993;

b) ☐ produttori che hanno presentato a titolo della campagna 1991 una domanda di premio che, per circostanze eccezionali non corrisponde alla situazione reale, quale risulta dagli anni precedenti,

c) ☐ produttori che hanno presentato regolarmente una domanda di premio senza aver presentato una tale domanda a titolo dell'anno di riferimento,

d) ☐ produttori che presentano una domanda di premio per la prima volta durante l'anno successivo all'anno di riferimento o negli anni successivi;

e) ☐ produttori che hanno acquisito una parte delle superfici precedentemente adibite all'allevamento bovino da altri produttori

Ovvero ha la seguente situazione

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

(data) **(firma del richiedente)**

ALLEGATO 5

RESE MEDIE LATTIERE DEI PAESI CEE

Belgio	4.350 Kg.
Danimarca	6.150 Kg.
Germania	4.850 Kg.
Grecia	3.000 Kg.
Spagna	3.600 Kg.
Francia	4.950 Kg.
Irlanda	3.950 Kg.
Italia	4.150 Kg.
Lussemburgo	4.800 Kg.
Olanda	6.000 Kg.
Portogallo	3 550 Kg.
Regno Unito	5 200 Kg.

ALLEGATO 6

ALL'A.I.M.A.
VIA PALESTRO, 81
00185 ROMA

DOMANDA DI PREMIO CARNI OVI-CAPRINE 1993

REG. (CEE) N. 3013/89 DEL CONSIGLIO DEL 25 SETTEMBRE 1989
REG. (CEE) N. 2069/92 DEL CONSIGLIO DEL 30 GIUGNO 1992

FAC-SIMILE PER IL PRODUTTORE

(SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE)

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE — PARTITA IVA — 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE — TELEFONO — 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — PREFISSO NUMERO

COMUNE — PROV. — C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede sociale) — TELEFONO — 3

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — PREFISSO NUMERO

COMUNE — PROV. — C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) — CODICE FISCALE — 4

COGNOME — NOME

TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — PREFISSO NUMERO

COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEZ. II (Richiesta di modalità di pagamento)

1

☐ 1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE

Codice ABI — Codice CAB — N. c/corrente — Istituto

Agenzia — Comune — Prov. — C.A.P.

☐ 2 - accredito sul c/c postale

N. c/corrente — Intestazione

Comune — Prov. — C.A.P.

☐ 3 - emissione di assegno non trasferibile

ALLEGATO 6

QUADRO B – RIEPILOGO PREMIO PRODUTTORI

1 PRODUTTORE CON QUOTA ASSEGNATA CON NOTA n [ ] del [ ]

PER n [ ] CAPI DI CUI A TASSO INTERO n [ ] E A TASSO RIDOTTO DEL 50% n [ ]

2 PRODUTTORE CHE HA PRESENTATO DOMANDA PER LA PRIMA VOLTA NELLA CAMPAGNA 1993 si [ ] no [ ]

QUADRO C – RICHIESTA DI PREMIO

[ ] PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI LEGGERI n. [ ]

[ ] PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI PESANTI n [ ]

[ ] CAPRE n [ ]

QUADRO D – DATI DI PRODUZIONE

DATI SU LATTE OVINO E/O PRODOTTI DERIVATI	DATI SU CARNI OVINE	DATI SU LATTE CAPRINO E/O PRODOTTI DERIVATI
PRODUZIONE si [ ] no [ ]	PRODUZIONE si [ ] no [ ]	PRODUZIONE si [ ] no [ ]
VENDITA diretta [ ] alle latterie [ ]	VENDITA DIRETTA si [ ] no [ ]	VENDITA diretta [ ] alle latterie [ ]
QUANTITA' LATTE Kg [ ]		QUANTITA' LATTE Kg [ ]

QUADRO E – DATI DI TRANSUMANZA

DATA INIZIO mese [ ] anno [ ] DATA FINE mese [ ] anno [ ]

INDIRIZZO / LOCALITA'	COMUNE	SIGLA PROV
[ ]	[ ]	[ ]
[ ]	[ ]	[ ]
[ ]	[ ]	[ ]
[ ]	[ ]	[ ]

UBICAZIONE GREGGE NEL PERIODO DI 100 GIORNI

[ ] [ ] [ ]

QUADRO F – DATI RELATIVI ALLE NASCITE

PERIODO IN CUI SONO AVVENUTI I PARTI NEL 1992

da mese [ ] a mese [ ] e da mese [ ] a mese [ ]

PERIODO DI PREVISIONE DEI PARTI NEL 1993

da mese [ ] a mese [ ] e da mese [ ] a mese [ ]

QUADRO G – SUPERFICIE AZIENDALE

SUPERFICIE TOTALE AZIENDA [ ] Ha [ ] are

ALLEGATO 6

Dichiara :

di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano il premio ai produttori di carni ovine e caprine

di non aver presentato e di non presentare altra domanda a termine di regolamento CEE n 3007/84

di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge n 898 del 23 dicembre 1986

che la propria azienda ricade per almeno il 50% del territorio in zona svantaggiata di cui alla direttiva 75/268/CEE si [ ] no [ ]

che nelle due campagne precedenti ha effettuato la transumanza in zone svantaggiate per almeno 90 giorni, come da attestati delle autorita locali allegati (solo per coloro che effettuano la transumanza)
si [ ] no [ ]

Si impegna :

a mantenere in azienda tutte le pecore oggetto della richiesta del premio per un periodo di cento giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda

a comunicare preventivamente e per iscritto all'AIMA DIV XIV via Palestro 81 00185 ROMA ed all' Organismo di controllo ogni variazione dei dati sulla transumanza, e sulla ubicazione del gregge nel periodo di 100 gg. e sull'ubicazione dell'azienda

a conservare per almeno dodici mesi oltre il termine della campagna tutti i documenti giustificativi relativi a vendite e cessioni delle pecore, delle capre, degli agnelli, dei capretti e delle loro carni, del latte e prodotti derivati

a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di inadempienza alle norme comunitarie e nazionali maggiorate degli interessi.

allega certificazione antimafia rilasciata il [ ]
(barrare una delle caselle sottostanti)

[1] originale del certificato antimafia;

[2] originale della certificazione sostitutiva antimafia;

[3] dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art.10 sexies comma 8 della L.575/65 aggiunto dall'art.7 della L.55/90 e sue successive modificazioni;

(data) (firma del richiedente)

Per autentica

(firma del funzionario responsabile)

ALLEGATO 7

ALL'A.I.M.A.
VIA PALESTRO, 81
00185 ROMA

DOMANDA DI PREMIO CARNI OVI-CAPRINE 1993

REG. (CEE) N. 3013/89 DEL CONSIGLIO DEL 25 SETTEMBRE 1989
REG. (CEE) N. 2069/92 DEL CONSIGLIO DEL 30 GIUGNO 1992

FAC-SIMILE PER LE ASSOCIAZIONI

(SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE)

QUADRO A

SEZ. I (Dati identificativi dell'associazione o cooperativa)

PARTITA IVA 1

RAGIONE SOCIALE

DATA DI COSTITUZIONE

giorno mese anno

SEDE LEGALE TELEFONO 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV C.A.P

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE 4

COGNOME NOME

TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV C.A.P

SEZ. II (Richiesta di modalità di pagamento)

1

☐ 1 – accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE

Codice ABI Codice CAB N. c/corrente Istituto

Agenzia Comune Prov C.A.P

☐ 2 – accredito sul c/c postale

N. c/corrente Intestazione

Comune Prov. C.A.P

☐ 3 – emissione di assegno non trasferibile

ALLEGATO 7

QUADRO B – RIEPILOGO PREMIO

ASSOC o COOP CHE HA PRESENTATO DOMANDA PER LA PRIMA VOLTA NELLA CAMPAGNA 1993 si ☐ no ☐

QUADRO C – RICHIESTA DI PREMIO

☐ PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI LEGGERI n ☐

☐ PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI PESANTI n ☐

☐ CAPRE n ☐

QUADRO D – DATI DI PRODUZIONE

DATI SU LATTE OVINO E/O PRODOTTI DERIVATI

PRODUZIONE si ☐ no ☐ VENDITA diretta ☐ alle latterie ☐

QUANTITA' LATTE Kg ☐

DATI SU CARNI OVINE

PRODUZIONE si ☐ no ☐ VENDITA DIRETTA si ☐ no ☐

DATI SU LATTE CAPRINO E/O PRODOTTI DERIVATI

PRODUZIONE VENDITA diretta ☐ alle latterie ☐

QUANTITA' LATTE Kg ☐

QUADRO E – DATI DI TRANSUMANZA

DATA INIZIO mese ☐ anno ☐ DATA FINE mese ☐ anno ☐

INDIRIZZO / LOCALITA'	COMUNE	SIGLA PROV.

UBICAZIONE GREGGE NEL PERIODO DI 100 GIORNI

QUADRO F – DATI RELATIVI ALLE NASCITE

PERIODO IN CUI SONO AVVENUTI I PARTI NEL 1992

da mese ☐ a mese ☐ e da mese ☐ a mese ☐

PERIODO DI PREVISIONE DEI PARTI NEL 1993

da mese ☐ a mese ☐ e da mese ☐ a mese ☐

QUADRO G – SUPERFICIE

SUPERFICIE TOTALE ASSOC o COOP ☐ Ha ☐ are

PER NUM SOCI ☐

ALLEGATO 7

Dichiara

di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano il premio ai produttori di carni ovine e caprine

di non aver presentato e di non presentare altra domanda a termine di regolamento CEE n. 3007/84

di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge n 898 del 23 dicembre 1986

che la propria azienda ricade per almeno il 50% del territorio in zona svantaggiata di cui alla direttiva 75/268/CEE

si ☐ no ☐

che nelle due campagne precedenti ha effettuato la transumanza per almeno 90 giorni come da attestati delle autorità locali allegati
(solo per coloro che effettuano la transumanza) si ☐ no ☐

che i limiti individuali sono stati comunicati dall'A.I M A. , le relative quantità distinte tra diritti a tasso intero e diritti a tasso ridotto del 50%, nonchè gli estremi delle comunicazioni sono riportati in allegato per singolo socio

che la proprietà è suddivisa tra i soci nel modo riportato nel modello T allegato
ovvero che la chiave di ripartizione della proprietà tra i soci è riportata nel modello V allegato

Si impegna :

a mantenere in azienda tutte le pecore oggetto della richiesta del premio per un periodo di cento giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda

a comunicare preventivamente e per iscritto all'AIMA DIV XIV via Palestro 81 00185 ROMA ed all' Organismo di controllo ogni variazione dei dati sulla transumanza, e sulla ubicazione del gregge nel periodo di 100 gg e sull'ubicazione dell'azienda

a conservare per almeno dodici mesi oltre il termine della campagna tutti i documenti giustificativi relativi a vendite e cessioni delle pecore, delle capre, degli agnelli, dei capretti e delle loro carni, del latte e prodotti derivati

a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di inadempienza alle norme comunitarie e nazionali maggiorate degli interessi.

a comunicare tempestivamente all' A I M A ogni variazione della composizione dell' Assoc o Coop e/o della proprietà del gregge tra i soci

allega certificazione antimafia rilasciata il ☐
(barrare una delle caselle sottostanti)

[1] ☐ originale del certificato antimafia;

[2] ☐ originale della certificazione sostitutiva antimafia,

[3] ☐ dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art 10 sexies comma 8 della L 575/65 aggiunto dall'art.7 della L.55/90 e sue successive modificazioni;

(data) firma dei richiedenti (soci)

Per autentica

(firma del funzionario responsabile)

ALLEGATO 8

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER I PRODUTTORI DI AGNELLI LEGGERI CHE PREVEDONO L'INGRASSO DEGLI AGNELLI

Il sottoscritto ....
nato a .... il .... residente in ....
nella qualità di titolare o di legale rappresentante della ditta ....
con partita IVA n. .... (1) chiede che gli venga concesso il premio relativo ai produttori di agnelli leggeri di cui al regolamento CEE n. 3007/84 per n. .... pecore e per n. .... capre.

A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara:

1) di avere l'intenzione di procedere ad ingrassare o far ingrassare almeno il 40% degli agnelli al fine di ottenere l'erogazione del premio calcolato per i produttori di agnelli pesanti in relazione agli agnelli ingrassati (2).

Si impegna inoltre ad inviare una dichiarazione per ogni partita di agnelli consegnati all'ingrasso nel rispetto della specifica normativa comunitaria e nazionale di cui è a conoscenza.

2) di esercitare l'allevamento di animali della specie ovina e/o caprina in contrada e ....
agro/i ....;

3) di avere attualmente in allevamento n. .... pecore;

4) di avere attualmente in allevamento n. .... capre;

5) di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano la concessione del premio ai produttori di carni ovine e caprine;

6) di non aver presentato e di non presentare altra domanda a termine del regolamento CEE n. 3007/84 presso gli altri organismi regionali della Repubblica italiana;

7) che il gregge nel periodo dei cento giorni previsti dall'art. .... del regolamento CEE n. 3007/84 si trova in contrada .... agro ....;

8) di prevedere il trasferimento temporaneo del gregge in contrada ....
nel periodo/i .... (solo in caso di greggi transumanti);

9) che i parti avvengano normalmente nei periodi ....;

10) di prevedere di destinare alla riforma n. .... pecore e/o n. .... capre;

11) che commercializza il latte di pecora e/o i prodotti derivati da tale latte mediante vendita:

diretta al consumatore;
alle latterie;

12) che la propria produzione di latte è di circa q.li .... per anno.

In relazione alla presente domanda, il sottoscritto si impegna:

a) a mantenere in azienda tutte le pecore oggetto della richiesta di premio per un periodo di cento giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda;

b) a comunicare preventivamente e per iscritto all'organismo di controllo ogni spostamento del gregge rispetto a quanto dichiarato ai precedenti punti 7) e 8);

c) a conservare per almeno dodici mesi oltre il termine della campagna tutti i documenti giustificativi relativi a vendite e cessioni delle pecore, delle capre, degli agnelli, dei capretti e delle loro carni, del latte e prodotti derivati.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Si impegna inoltre a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di accertata inadempienza alle norme comunitarie e nazionali.

---

(1) La partita IVA è obbligatoria, tuttavia in mancanza di questa può essere utilizzato il numero di codice fiscale.
(2) Solo per coloro che intendono avviare degli agnelli all'ingrasso e che presenteranno le domande entro il 31 dicembre.

ALLEGATO 9

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI AVVIO ALL'INGRASSO

All'organismo di controllo

OGGETTO: Dichiarazione di avvio all'ingrasso.

Il sottoscritto .... in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta .... partita IVA .... in riferimento alla domanda di premio presentata a codesto ufficio in data .... dichiara che il giorno .... avvierà all'ingrasso n. .... agnelli facenti parte di un'unica partita presso la propria azienda / altra azienda situata in via .... comune .... provincia ....

Il sottoscritto si impegna:

a) a mantenere o a far mantenere all'ingrasso per almeno quarantacinque giorni la partita dichiarata e comunque fino a quando gli agnelli raggiungeranno mediamente venticinque chilogrammi di peso vivo;

b) a tenere un registro aggiornato dal quale risulti (1):

IN ENTRATA

il numero della partita di agnelli e la data della loro consegna all'ingrasso;

l'indicazione della marca o altro tipo di indentificazione utilizzata;

l'identificazione dell'azienda di origine.

IN USCITA

data di uscita;

peso medio della partita;

composizione della partita in relazione agli agnelli pesanti al momento di entrata all'ingrasso;

c) a sottoporsi agli accertamenti previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, fornendo tutti gli elementi utili richiesti affinché gli organismi di controllo possano procedere agli adempimenti loro demandati nella maniera più efficace possibile.

Dichiara di conoscere le sanzioni nelle quali incorrerebbe nel caso di inadempienza alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 2814/90 modificato dal regolamento n. 3529/90.

Pertanto si prega codesto ufficio di voler procedere all'identificazione degli agnelli entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della presente.

(1) Solo per coloro che procedono all'ingrasso degli agnelli nella propria azienda.

ALLEGATO 9-*A*

Da unire alla dichiarazione specifica di coloro che fanno ingrassare gli agnelli in un'azienda diversa dalla propria

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI INGRASSO
DA REDIGERE A CURA DELL'INGRASSATORE

Il sottoscritto .... residente in .... codice fiscale n. .... in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta .... partita IVA .... dichiara di provvedere all'ingrasso degli agnelli di cui alla presente dichiarazione, consegnati dalla ditta ....

In merito si impegna:

a tenere all'ingrasso gli agnelli per il periodo prescritto di quarantacinque giorni e comunque sino al raggiungimento del peso medio minimo previsto per l'intera partita;

a tenere aggiornato il registro di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2814/90;

a sottoporsi a tutti i controlli ed a fornire tutte le informazioni necessarie su richiesta degli organismi preposti al controllo.

Dichiara di conoscere le sanzioni nelle quali incorrerebbe nel caso di inadempienza alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 2814/90 modificato dal regolamento n. 3529/90.

Pertanto si prega codesto ufficio di voler procedere all'indentificazione degli agnelli entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della presente.

ALLEGATO 10

ALL'A.I M.A.
VIA PALESTRO, 81
00185 ROMA

DOMANDA DI PREMIO CARNI OVI-CAPRINE 1993

REG. (CEE) N. 3013/89 DEL CONSIGLIO DEL 25 SETTEMBRE 1989
REG (CEE) N 2069/92 DEL CONSIGLIO DEL 30 GIUGNO 1992

FAC-SIMILE PER RICHIESTA QUOTA INDIVIDUALE

(SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE)

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE — PARTITA IVA — 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV

DOMICILIO O SEDE LEGALE — TELEFONO — 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — PREFISSO NUMERO

COMUNE — PROV — C.A.P

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede sociale) — TELEFONO — 3

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — PREFISSO NUMERO

COMUNE — PROV — C.A.P

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) — CODICE FISCALE — 4

COGNOME — NOME

TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — PREFISSO NUMERO

COMUNE — PROV — C.A.P

SEZ. II (Richiesta di modalità di pagamento)

1

☐ 1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE

Codice ABI Codice CAB — N c/corrente — Istituto

Agenzia — Comune — Prov — C.A.P

☐ 2 - accredito sul c/c postale

N c/corrente — Intestazione

Comune — Prov — C.A.P

☐ 3 - emissione di assegno non trasferibile

ALLEGATO 10

QUADRO B – SITUAZIONE PATRIMONIO

☐ PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI LEGGERI n ☐

☐ PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI PESANTI n ☐

☐ CAPRE n ☐

QUADRO C – DATI DI PRODUZIONE

DATI SU LATTE OVINO E/O PRODOTTI DERIVATI

PRODUZIONE si ☐ no ☐ VENDITA diretta ☐ alle latterie ☐

QUANTITA' LATTE Kg ☐

DATI SU CARNI OVINE

PRODUZIONE si ☐ no ☐ VENDITA DIRETTA si ☐ no ☐

DATI SU LATTE CAPRINO E/O PRODOTTI DERIVATI

PRODUZIONE si ☐ no ☐ VENDITA diretta ☐ alle latterie ☐

QUANTITA' LATTE Kg ☐

QUADRO D – DATI DI TRANSUMANZA

DATA INIZIO mese ☐ anno ☐ DATA FINE mese ☐ anno ☐

INDIRIZZO / LOCALITA	COMUNE	SIGLA PROV

UBICAZIONE GREGGE NEL PERIODO DI 100 GIORNI

QUADRO E – DATI RELATIVI ALLE NASCITE

PERIODO IN CUI SONO AVVENUTI I PARTI NEL 1992

da mese ☐ a mese ☐ e da mese ☐ a mese ☐

PERIODO DI PREVISIONE DEI PARTI NEL 1993

da mese ☐ a mese ☐ e da mese ☐ a mese ☐

QUADRO F – SUPERFICIE AZIENDALE

SUPERFICIE TOTALE AZIENDA ☐ Ha ☐ are DI CUI ☐ Ha ☐ are IN ZONA SVANTAGGIATA AI SENSI DELLA DIRETTIVA CEE 75/268

ALLEGATO 10

Dichiara :

di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 5 ter paragrafo 2 del REG . CEE 2069/92.
In particolare l'azienda gestita ricade nei casi di cui nella lettera:

a) ☐ produttori che hanno presentato una domanda di premio anteriormente alla campagna 1992 e comprovano all' autorità competente che l'applicazione dei limiti, conformemente all'articolo 5 bis, comprometterebbe la validità economica della loro azienda, tenuto conto dell'esecuzione di un programma di investimenti nel settore ovi/caprino stabilito anteriormente al 1 gennaio 1993;

b) ☐ produttori che hanno presentato a titolo della campagna 1991 una domanda di premio che, per circostanze eccezionali non corrisponde alla situazione reale, quale risulta dalle campagne precedenti;

c) ☐ produttori che hanno presentato regolarmente una domanda di premio senza aver presentato una tale domanda a titolo della campagna 1991;

d) ☐ produttori che hanno presentato una domanda di premio per la prima volta durante la campagna 1993

e) ☐ produttori che hanno acquisito una parte delle superfici precedentemente adibite all'allevamento ovino e/o caprino da altri produttori

Ovvero ha la seguente situazione :

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Pertanto chiede la concessione del premio ai produttori ovicaprini sulla base della quota concessa, in relazione alla presente domanda, dal Comitato Nazionale Ovini.

ALLEGATO 10

A tal fine dichiara .

di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano il premio ai produttori di carni ovine e caprine

di non aver presentato e di non presentare altra domanda a termine di regolamento CEE n 3007/84

di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge n 898 del 23 dicembre 1986

che la propria azienda ricade per almeno il 50% del territorio in zona svantaggiata di cui alla direttiva 75/268/CEE si __ no __

che nelle due campagne precedenti ha effettuato la transumanza in zone svantaggiata per almeno 90 giorni come da attestati delle autorità locali allegati (solo per coloro che effettuano la transumanza) si __ no __

Si impegna ·

a mantenere in azienda tutte le pecore oggetto della richiesta del premio per un periodo di cento giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda

a comunicare preventivamente e per iscritto all'AIMA DIV XIV via Palestro 81 00185 ROMA ed all' Organismo di controllo ogni variazione dei dati sulla transumanza, o sulla ubicazione del gregge nel periodo di 100 gg. e sull ubicazione dell'azienda

a conservare per almeno dodici mesi oltre il termine della campagna tutti i documenti giustificativi relativi a vendite e cessioni delle pecore, delle capre, degli agnelli, dei capretti e delle loro carni, del latte e prodotti derivati

a restituire le somme eventualmente percepite quali premi in caso di inadempienza alle norme comunitarie e nazionali maggiorate degli interessi

allega certificazione antimafia rilasciata il ____________________
(barrare una delle caselle sottostanti)

1| originale del certificato antimafia,

2| originale della certificazione sostitutiva antimafia;

3| dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art.10 sexies comma 8 della L 575/65 aggiunto dall'art.7 della L 55/90 e sue successive modificazioni;

(data) (firma del richiedente)

Per autentica

(firma del funzionario responsabile)

93A1943

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, firmato a Ginevra il 20 marzo 1987

A seguito dell'emanazione della legge n. 318 del 25 luglio 1988 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1988 che ha autorizzato la ratifica italiana dell'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, firmato a Ginevra il 20 marzo 1987, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 30 ottobre 1992. Pertanto l'Italia, che applicava provvisoriamente l'accordo dal 29 dicembre 1988, è definitivamente divenuta parte dello stesso, ai sensi dell'art. 60 (5), dal 30 ottobre 1992.

93A1964

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Società italiana di biochimica», in Roma

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1993, registro n. 18 Interno, foglio n. 116, la «Società italiana di biochimica», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale, con approvazione dello statuto, composto di 22 articoli, redatto con delibera dell'assemblea degli associati del 12 novembre 1992, di cui all'atto numero di rep. 33449, di pari data, a ministero del dott. Giuseppe Gallotti, notaio in Pavia.

93A1965

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Napoli.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1993, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Napoli:

facchinaggio in genere ed attività preliminari, complementari ed accessorie: 42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.091.000 mensili;

trasporto di persone; trasporto merci conto terzi ed attività preliminari, complementari ed accessorie: 42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.091.000 mensili;

attività varie: 42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.091.000 mensili;

portabagagli FF.SS.: 43ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili.

93A1966

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aumento dell'ammontare del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino

Per effetto dell'applicazione del regolamento CEE n. 468 del 26 febbraio 1993, che ha modificato il tasso di conversione agricolo a decorrere dal 1° marzo 1993, l'ammontare del prelievo di corresponsabilità è modificato come segue:

prelievo normale . . . . L. 887,70/100 kg

prelievo ridotto . . . . » 591,88/100 »

Per effetto dell'art. 7 del regolamento CEE n. 1822 del 5 agosto 1977 i predetti prelievi sono applicabili al latte conferito a partire dal 1° marzo 1993.

93A2003

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 29 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 29 marzo 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1610,85
ECU	1916,59
Marco tedesco	989,77
Franco francese	290,87
Lira sterlina	2402,90
Fiorino olandese	880,20
Franco belga	47,99
Peseta spagnola	13,82
Corona danese	257,32
Lira irlandese	2403,39
Dracma greca	7,26
Escudo portoghese	10,65
Dollaro canadese	1293,86
Yen giapponese	13,76
Franco svizzero	1068,91
Scellino austriaco	140,67
Corona norvegese	232,43
Corona svedese	208,27
Marco finlandese	272,01
Dollaro australiano	1139,68

93A2020

N. 53

Media dei titoli del 18 marzo 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	75.500
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97.500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94 —
» » » 21- 4-1987/94	93 —
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	100.050
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	100.075
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	100,050
» » » 12.50% 16- 8-1989/95	101.150
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	100.125
» » » 12.50% 19-10-1989/95	101.175
» » » 12.50% 20-11-1989/95	100.550
» » » 12.50% 18-12-1989/95	100,050
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	100,150
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	100.300
» » » 12.50% 16- 5-1990/96	100,050
» » » 12.50% 15- 6-1990/96	100,225
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	100,375
» » » 12.50% 20-11-1990/96	100.375
» » » 10.25% 1-12-1988/96	98.350
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	100.700
» » » 12.00% 17- 4-1991/97	100.950
» » » 12.00% 19- 6-1991/97	100,075
» » » 12.00% 20- 1-1992/98	100.050
» » » 12.00% 19- 5-1992/97	100,175
Certificati di credito del Tesoro 8.75% 18- 6-1987/93	98,900
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	99.050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101.025
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	101,025
» » » TR 2.5% 1983/93	102.250
» » » Ind. 1- 4-1988/93	100 —
» » » » 1- 5-1988/93	100,175
» » » » 1- 6-1988/93	100,625
» » » » 18- 6-1986/93	100,050
» » » » 1- 7-1988/93	100.900
» » » » 17- 7-1986/93	100,325
» » » » 1- 8-1988/93	100,850
» » » » 19- 8-1986/93	100.325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,675
» » » » 18- 9-1986/93	100.600
» » » » 1-10-1988/93	100,300
» » » » 20-10-1986/93	101,050
» » » » 1-11-1988/93	100,425
» » » » 18-11-1987/93	101,825
» » » » 19-12-1986/93	102,475
» » » » 1- 1-1989/94	100,750
» » » » 1- 2-1989/94	100,800
» » » » 1- 3-1989/94	100,775
» » » » 15- 3-1989/94	100,750
» » » » 1- 4-1989/94	100,250
» » » » 1- 9-1989/94	100,250
» » » » 1-10-1987/94	100,800
» » » » 1-11-1989/94	99,975
» » » » 1- 1-1990/95	100,075
» » » » 1- 2-1985/95	101,325
» » » » 1- 3-1985/95	99,950
» » » » 1- 3-1990/95	99.950
» » » » 1- 4-1985/95	98,450
» » » » 1- 5-1985/95	97,775
» » » » 1- 5-1990/95	99,650
» » » » 1- 6-1985/95	97,850
» » » » 1- 7-1985/95	98,100
» » » » 1- 7-1990/95	100.025
» » » » 1- 8-1985/95	98,300
» » » » 1- 9-1985/95	98,400
» » » » 1- 9-1990/95	100.050
» » » » 1-10-1985/95	98,975
» » » » 1-10-1990/95	99,900
» » » » 1-11-1985/95	99,700
» » » » 1-11-1990/95	99,825
» » » » 1-12-1985/95	101,125
» » » » 1-12-1990/95	99,975
» » » » 1- 1-1986/96	100,200
» » » » 1- 1-1986/96	100,525
» » » » 1- 1-1991/96	100,050
» » » » 1- 2-1986/96	100,275
» » » » 1- 2-1991/96	99,975
» » » » 1- 3-1986/96	100,125
» » » » 1- 4-1986/96	98,075
» » » » 1- 5-1986/96	97.375
» » » » 1- 6-1986/96	97,025
» » » » 1- 7-1986/96	97 —

Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	97 —
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,325
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,200
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,475
»	»	»	»	1-12-1986/96	101,100
»	»	»	»	1- 1-1987/97	100,325
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,775
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,750
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,050
»	»	»	»	1- 4-1987/97	97,125
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,775
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,825
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,825
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,125
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,325
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97,825
»	»	»	»	1- 4-1991/98	97,250
»	»	»	»	1- 5-1991/98	97,200
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,400
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,675
»	»	»	»	1- 8-1991/98	97,575
»	»	»	»	1- 9-1991/98	97,500
»	»	»	»	1-10-1991/98	97,025
»	»	»	»	1-11-1991/98	97,025
»	»	»	»	1-12-1991/98	97,250
»	»	»	»	1- 1-1992/99	97,500
»	»	»	»	1- 2-1992/99	97,100
»	»	»	»	1- 3-1992/99	97,250
»	»	»	»	1- 4-1992/99	96,675
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96,675
»	»	»	»	1- 6-1992/99	97,250
»	»	»	»	1- 8-1992/99	97,250

Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 7-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,025
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100 —
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,025
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,225
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,975
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,125
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,200
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,225
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,400
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	99,275
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	99,275
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	99,150
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	99,150
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	98,950
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,250
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,200
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,150
»	»	»	12,50%	1- 4-1991/98	100,375
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,300
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,450
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	98,325
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	97,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99,725
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	97,100
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	97,200
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	97,075
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	97,050

Certificati credito Tesoro E.C.U.				15- 4-1985/93	9,75%	98,800
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99 —
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	100,125
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	98,900
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,500
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,250
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,725
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	98,550
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	100,400
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	98,150
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,350
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	97,500
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100 —
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	99,500
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102,250
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,700
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	106,150
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	102,725
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,800
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,650
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	104,050
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	104,150
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10,20%	103,150
»	»	»	»	26- 5-1992/97	10,50%	103,500

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M18033

N. 54

Media dei titoli del 19 marzo 1993

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	75,500
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,275
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,350
» » » 21- 4-1987/94	93,200
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,050
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,900
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	101,300
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,550
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,050
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,250
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,350
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,150
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,275
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,375
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,475
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,300
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,650
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,850
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100,100
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100,175
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	100,275
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,025
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,050
» » » TR 2,5% 1983/93	101,500
» » » Ind. 1- 4-1988/93	99,975
» » » » 1- 5-1988/93	100,175
» » » 1- 6-1988/93	100,625
» » » » 18- 6-1986/93	100,100
» » » » 1- 7-1988/93	100,875
» » » » 17- 7-1986/93	100,150
» » » » 1- 8-1988/93	100,875
» » » » 19- 8-1986/93	100,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,675
» » » » 18- 9-1986/93	100,600
» » » » 1-10-1988/93	100,300
» » » » 20-10-1986/93	101,025
» » » » 1-11-1988/93	100,475
» » » » 18-11-1987/93	101,900
» » » » 19-12-1986/93	102,650
» » » » 1- 1-1989/94	100,850
» » » » 1- 2-1989/94	100,725
» » » » 1- 3-1989/94	100,850
» » » » 15- 3-1989/94	100,725
» » » » 1- 4-1989/94	100,250
» » » » 1- 9-1989/94	100,250
» » » » 1-10-1987/94	100,825
» » » » 1-11-1989/94	100
» » » » 1- 1-1990/95	100,075
» » » » 1- 2-1985/95	101,350
» » » » 1- 3-1985/95	99,925
» » » » 1- 3-1990/95	99,950
» » » » 1- 4-1985/95	98,500
» » » » 1- 5-1985/95	97,825
» » » » 1- 5-1990/9	99,675
» » » » 1- 6-1985/95	97,875
» » » » 1- 7-1985/95	98,125
» » » » 1- 7-1990/95	100,025
» » » » 1- 8-1985/95	98,475
» » » » 1- 9-1985/95	98,500
» » » » 1- 9-1990/95	100,075
» » » » 1-10-1985/95	99
» » » » 1-10-1990/95	99,900
» » » » 1-11-1985/95	99,675
» » » » 1-11-1990/95	99,825
» » » » 1-12-1985/95	101,125
» » » » 1-12-1990/95	99,950
» » » » 1- 1-1986/96	100,175
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,525
» » » » 1- 1-1991/96	100,075
» » » » 1- 2-1986/96	100,200
» » » » 1- 2-1991/96	99,950
» » » » 1- 3-1986/96	100,150
» » » » 1- 4-1986/96	98,075
» » » » 1- 5-1986/96	97,475
» » » » 1- 6-1986/96	97,050
» » » » 1- 7-1986/96	97,025

Titolo				Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.					1- 8-1986/96	97,050
»	»	»	»		1- 9-1986/96	97,325
»	»	»	»		1-10-1986/96	98,250
»	»	»	»		1-11-1986/96	99,475
»	»	»	»		1-12-1986/96	101 -
»	»	»	»		1- 1-1987/97	100,325
»	»	»	»		1- 2-1987/97	99,750
»	»	»	»		18- 2-1987/97	99,750
»	»	»	»		1- 3-1987/97	99,100
»	»	»	»		1- 4-1987/97	97,150
»	»	»	»		1- 5-1987/97	96,800
»	»	»	»		1- 6-1987/97	96,825
»	»	»	»		1- 7-1987/97	96,825
»	»	»	»		1- 8-1987/97	97,125
»	»	»	»		1- 9-1987/97	98,300
»	»	»	»		1- 3-1991/98	97,825
»	»	»	»		1- 4-1991/98	97,350
»	»	»	»		1- 5-1991/98	97,250
»	»	»	»		1- 6-1991/98	97,450
»	»	»	»		1- 7-1991/98	97,750
»	»	»	»		1- 8-1991/98	97,675
»	»	»	»		1- 9-1991/98	97,525
»	»	»	»		1-10-1991/98	97,050
»	»	»	»		1-11-1991/98	97 -
»	»	»	»		1-12-1991/98	97,200
»	»	»	»		1- 1-1992/99	97,500
»	»	»	»		1- 2-1992/99	97,150
»	»	»	»		1- 3-1992/99	97,200
»	»	»	»		1- 4-1992/99	96,675
»	»	»	»		1- 5-1992/99	96,675
»	»	»	»		1- 6-1992/99	97,275
»	»	»	»		1- 8-1992/99	97,250
Buoni Tesoro Pol.				12,50%	1- 7-1993	99,950
»	»	»		12,50%	1- 8-1993	99,975
»	»	»		12,50%	1- 9-1993	99,975
»	»	»		12,50%	1-10-1993	99,950
»	»	»		12,50%	1-11-1993	100,025
»	»	»		12,50%	1-11-1993 Q	100 --
»	»	»		12,50%	17-11-1993	100,225
»	»	»		12,50%	1-12-1993	99,975
»	»	»		12,50%	1- 1-1989/94	100,250
»	»	»		12,50%	1- 1-1990/94	100 --
»	»	»		12,50%	1- 2-1990/94	99,975
»	»	»		12,50%	1- 3-1990/94	100,125
»	»	»		12,50%	1- 5-1990/94	100,150
»	»	»		12,50%	1- 6-1990/94	100,125
»	»	»		12,50%	1- 7-1990/94	100,200

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.				1- 9-1990/94	12,50%	100,225
»	»	»		1-11-1990/94	12,50%	100,150
»	»	»		1- 1-1991/96	12,50%	100,300
»	»	»		1- 3-1991/96	12,50%	100,375
»	»	»		1- 6-1991/96	12,00%	99,250
»	»	»		1- 9-1991/96	12,50%	99,275
»	»	»		1-11-1991/96	12,00%	99,125
»	»	»		1- 1-1992/97	12,00%	99,100
»	»	»		1- 5-1992/97	12,00%	98,925
»	»	»		1- 6-1990/97	12,50%	100,075
»	»	»		16- 6-1990/97	12,50%	100,200
»	»	»		1-11-1990/97	12,50%	100,175
»	»	»		1- 1-1991/98	12,50%	100,300
»	»	»		19- 3-1991/98	12,50%	100,325
»	»	»		20- 6-1991/98	12,00%	98,450
»	»	»		18- 9-1991/98	12,50%	98,300
»	»	»		17- 1-1992/99	12,00%	97,950
»	»	»		1- 3-1991/2001	12,50%	99,675
»	»	»		1- 6-1991/2001	12,00%	97,125
»	»	»		1- 9-1991/2001	12,00%	97,100
»	»	»		1- 1-1992/2002	12,00%	96,975
»	»	»		1- 5-1992/2002	12,00%	97,100
Certificati credito Tesoro E.C.U.				15- 4-1985/93	9,75%	98,725
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,050
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	101 --
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	98,250
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,850
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,250
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,750
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	98,750
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	100,100
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	99,650
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,850
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	97,550
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,475
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	99,025
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102,225
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	104,200
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	105,700
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,050
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	102,500
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,850
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,750
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	104,500
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	103,425
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10,20%	103,150
»	»	»	»	26- 5-1992/97	10,50%	103,250

93A1903 *Il contabile del portafoglio dello Stato*

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di magistero:

antichità romane.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di agraria:

diritto agrario.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

andrologia.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura russa.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di economia e commercio:

storia economica.

Facoltà di medicina e chirurgia:

ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria);
chirurgia maxillo-facciale.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di economia e commercio:

matematica generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A1998

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento della personalità giuridica del «Collegio nazionale capitani di lungo corso e di macchina», in Genova

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1993, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 301, al «Collegio nazionale capitani di lungo corso e di macchina», con sede in Genova, costituito il 12 gennaio 1949 con atto pubblico a rogito notaio Luigi Roccatagliata, n. 6428 di repertorio, è stata riconosciuta la personalità giuridica a tutti gli effetti di legge.

93A1969

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 16 marzo 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella esposizione «Informatica come pubblico servizio - Convegno con mostra delle applicazioni dell'informatica alla pubblica amministrazione» che avrà luogo a Padova dal 31 marzo 1993 al 2 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella esposizione «6ª Distilla - Salone del brandy, delle grappe e di altri distillati» che avrà luogo a Verona dal 2 aprile 1993 al 7 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella esposizione «Euroalimenta - Fiera internazionale dell'agrindustria alimentare» che avrà luogo a Verona dal 2 aprile 1993 al 7 aprile 1993.

93A1967

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero della sanità, la regione Piemonte, la comunità montana Valli di Lanzo e il comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera di amianto «S. Vittore» di Balangero e del territorio interessato.

Il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero della sanità, la regione Piemonte, la comunità montana Valli di Lanzo e il comune di Balangero, vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, contenente le norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, convengono sulla opportunità di definire ed attuare attraverso un accordo di programma il risanamento ambientale della miniera di amianto «S. Vittore» di Balangero e del territorio interessato.

Premesso

l'art. 11 della legge n. 257/1992 prevede che l'accordo di programma tra i soggetti sopra specificati debba essere promosso dal Ministero dell'ambiente;

all'accordo aderiscono, senza sottoscriverlo, il comune di Corio e la provincia di Torino, in qualità di enti locali interessati territorialmente alla attività di risanamento ambientale della zona;

Considerato

che, ad eccezione degli interventi improcrastinabili ed urgenti finalizzati alla protezione della pubblica incolumità e ad evitare l'evolversi dei dissesti in atto, nessun intervento di bonifica e recupero delle aree interessate potrà essere attivato in assenza di un adeguato progetto di massima e dei successivi progetti esecutivi, compatibilmente con le risorse economiche assegnate;

che è necessario definire i tempi e le modalità di attuazione dell'intervento, nonché le modalità di controllo e verifica dell'attuazione dell'accordo.

Tanto premesso e considerato

le amministrazioni pubbliche, come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula del presente accordo programmatico:

Art. 1.

Finalità dell'accordo

Oggetto dell'accordo è il risanamento ambientale della miniera di amianto di Balangero e del territorio interessato. Tale risanamento consiste negli interventi volti a garantire la sicurezza dell'area sotto il profilo idrogeologico e sanitario, nonché a costituire un nuovo assetto ambientale dell'area anche in considerazione di eventuali nuovi utilizzi economici con impiego di manodopera locale e reinsediamento di attività produttive.

Sono da considerarsi prima fase di attuazione:

a) l'elaborazione di proposte e conduzioni di trattative per soluzioni in merito alla definizione delle proprietà e dei diritti di utilizzo;

b) la predisposizione di un progetto di massima con specifiche finanziarie ed operative dell'intervento di messa in sicurezza e di risanamento ambientale della miniera e del territorio interessato;

c) l'esecuzione di eventuali lavori inerenti la sicurezza e di misure su parametri chimico-fisici e geotecnici indispensabili per la più precisa definizione degli interventi successivi.

Sono da considerarsi seconda fase di attuazione dell'accordo i progetti esecutivi e la realizzazione di interventi di cui al comma 1.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1) L'impegno di spesa per il finanziamento del presente accordo programmatico, ai sensi della legge n. 257/1992, è di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Il finanziamento verrà disposto in favore dell'ente incaricato della realizzazione dell'intervento con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della sanità.

2) Il decreto ministeriale di cui al comma precedente prevederà le modalità di trasferimento delle risorse, la possibilità di revoca dei finanziamenti stessi in caso di gravi inadempienze dell'ente incaricato, nonché le modalità di erogazione al soggetto esecutore.

Art. 3.

Attuazione

1) La regione Piemonte, in accordo con la comunità montana delle Valli di Lanzo, il comune di Balangero, il comune di Corio e la provincia di Torino, stabilirà sentiti il Ministro dell'ambiente, il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, le opportune modalità, attraverso la costituzione di apposita struttura societaria, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 1, comma 1.

2) Per le attività della prima fase di attuazione, la regione Piemonte si avvarrà prioritariamente dei professionisti incaricati dalla comunità montana Valli di Lanzo, dal comune di Balangero e dal comune di Corio, utilizzando tutta la documentazione progettuale e gli studi disponibili presso i soggetti firmatari del presente accordo di programma.

Art. 4.

Riserva di rivalsa

1) Gli enti interessati si impegnano a verificare la possibilità di avviare azioni di rivalsa nei confronti della proprietà, qualora essa appartenga a soggetti privati, nei confronti dei loro eredi o aventi causa e di chiunque ne abbia avuto la disponibilità o il possesso, circa i costi di bonifica.

2) Gli enti interessati si impegnano altresì a verificare la possibilità di acquisire senza oneri al patrimonio pubblico l'eventuale proprietà privata.

Art. 5.

Tempi di realizzazione

1) La regione Piemonte, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente accordo, presenterà al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanità, alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e agli altri soggetti interessati il progetto di massima e gli elaborati specifici relativi alla prima fase di attuazione per l'avvio dei seguenti lotti di bonifica:

a) sistemazione idrogeologica versante Corio;

b) sistemazione idrogeologica versante Balangero;

c) smontaggio e bonifica impianti di lavorazione dell'amianto, qualora necessario;

d) risistemazione e valorizzazione dell'area.

2) Entro gli stessi tempi di cui al comma precedente verranno stabilite le modalità di realizzazione degli interventi di cui all'art. 3.

3) Gli esecutori dei lavori dovranno utilizzare prioritariamente i lavoratori della miniera di Balangero.

4) Il completamento delle opere da realizzare con il finanziamento di cui al presente accordo è previsto entro tre anni dalla data in cui si verifica la duplice condizione dell'approvazione dei progetti esecutivi e dell'efficacia del decreto ministeriale di finanziamento.

Art. 6.

Adozione del progetto di massima

La giunta regionale del Piemonte adotta gli elaborati dei progetti, acquisito il parere vincolante del comitato tecnico operativo e di coordinamento di cui all'art. 7.

Art. 7.

Comitato tecnico operativo e di coordinamento

1) Sarà costituito il comitato tecnico operativo e di coordinamento, composto da un rappresentante qualificato per ognuno degli enti firmatari del presente accordo programmatico. Del comitato faranno anche parte un rappresentante del comune di Corio, della provincia di Torino e delle organizzazioni sindacali.

Le attività del comitato saranno coordinate dalla regione Piemonte.

2) Il comitato previsto al primo comma avrà il compito di cooperare con la direzione lavori per garantire la corretta esecuzione dei lavori stessi.

3) Le deliberazioni del comitato verranno adottate a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

4) Le designazioni dei rappresentanti di detto comitato dovranno pervenire alla regione Piemonte entro quindici giorni dalla data della sottoscrizione del presente accordo.

Art. 8.

Attività del comitato tecnico operativo e di coordinamento

Il comitato avrà, oltre i compiti di cui agli articoli 6 e 7, i seguenti compiti:

a) formulazione delle linee guida per la progettazione delle opere di risanamento;

b) verifica della rispondenza degli interventi previsti al progetto di massima;

c) verifica e controllo dello stato di avanzamento dell'intervento; per l'intervento considerato dovrà essere possibile determinare in qualunque istante lo stato di avanzamento dei lavori, nonché il grado di utilizzazione dei finanziamenti accordati, anche ai fini quanto previsto dall'art. 2, comma 2;

d) individuazione delle azioni correttive che dovessero risultare utili o necessarie sulla base delle risultanze delle attività di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Art. 9

Competenze delle pubbliche amministrazioni

Sono fatte salve le competenze delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento ai temi riguardanti la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori, la pronuncia di compatibilità ambientale nei riguardi delle attività previsti dal progetto di massima e dei successivi progetti esecutivi e di quanto altro fosse necessario.

Art. 10

Validità dell'accordo di programma

Il presente accordo è valido per le parti dalla data di sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1992

Il Ministro dell'ambiente
RIPA DI MEANA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il presidente della giunta della regione Piemonte
BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO

Il presidente della comunità montana Valli di Lanzo
GENINATTI TOGLI

Il sindaco del comune di Balangero
CAMILLA

Aderiscono inoltre:

Il presidente della giunta della provincia di Torino
RICCA

Il sindaco del comune di Corio
BRACHET CONTROL

93A1968

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Avviso di autorizzazione di intesa in deroga al divieto relativo al caso Centro italiano Gpl

Il presente avviso, disposto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 461, è rivolto ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 10, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 461/1991.

Il consiglio di presidenza del Centro italiano Gpl, in data 14 aprile 1992 approntava un contratto tipo riguardante la prestazione congiunta di tre servizi: la fornitura di Gpl con vincolo di approvvigionamento esclusivo e durata pluriennale, l'installazione e la concessione in comodato del serbatoio, la sua manutenzione.

Con provvedimento del 7 ottobre 1992, l'Autorità disponeva l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/1990, per presunta infrazione agli articoli 2 e 3 della stessa legge nei confronti del Centro italiano Gpl e delle imprese ad esso aderenti quali soci effettivi reputando che le clausole contrattuali indicate dal Centro italiano Gpl, ove largamente applicate dalle imprese aderenti, potessero avere effetti restrittivi per la concorrenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 287/1990, il Centro italiano Gpl e le imprese ad esso aderenti hanno avanzato richiesta di autorizzazione in deroga all'eventuale divieto di intese restrittive per tutti i contratti che riproducono lo schema predisposto con il contratto tipo, evidenziando come l'esclusiva e la durata garantiscono la sicurezza negli approvvigionamenti e consentono economie di scala nella distribuzione, negli acquisti dall'estero, nell'organizzazione dei rifornimenti.

Nel corso del procedimento istruttorio, il cui termine di scadenza è il 28 aprile 1993, si intende accertare se l'attuale prassi contrattuale seguita dai distributori di Gpl sia eventualmente in contrasto con l'art. 2, comma 2, della legge n. 287/1990 ed, in questo caso, autorizzabile ai sensi dell'art. 4 della stessa legge.

Il responsabile del procedimento è il dott. Alberto Nahmijas.

Gli atti del procedimento possono essere presi in visione dai soggetti interessati, a seguito di specifica istanza scritta e secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente, presso l'Ufficio istruzione e inchieste *B* dell'Autorità.

93A1976

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa di alcune società cooperative e nomina dei commissari liquidatori

Con deliberazione n. 821 del 25 febbraio 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa costruttori carnici - Soc. coop. a r.l.», con sede in Tolmezzo, costituita il 28 settembre 1990 per rogito notaio dott. Pietro Moro di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Silvano Stefanutti, con studio in Udine, vicolo Repetella, 16.

Con deliberazione n. 822 del 25 febbraio 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa edil. Primavera Gonars - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, costituita il 14 febbraio 1985 per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Cervignano del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Antonio Collini con studio in Trieste, via S. Caterina, 3.

Con deliberazione n. 823 del 25 febbraio 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa edilizia Friuli costruzioni - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, costituita il 21 ottobre 1985 per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Cervignano del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Luca Savino con studio in Trieste, via S. Caterina, 3.

93A1977

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. CIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189